



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 22.03.2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DENOMINATO "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE MASSI" (RACCORDO VIABILITA' MONTANINA - CASE MASSI) E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. N. 65/2014

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **11:00**, nella solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge.

All'appello risultano

DEGL'INNOCENTI O SANNI L.	P	LEVICE SCHANY	P
BALDINI SIMONE	N	SECCIANI MASSIMILIANO	P
BUTINI SOFIA	N	ORLANDO GIANTONIO	P
CARRAESI ANDREA	P	BUTINI GIANLUCA	N
MUGNAI CLIO	P		
PROSPERI EDGARDO	P		
RUSTICHINI CLAUDIO	N		
TINACCI MILO	P		
TOGNAZZI GIANNI	P		

Totale Presenti: 9

Totali Assenti: 4

Risulta/no assente/i l'/gli Assessore/i Esterno/i BONI FILIPPO.

Assiste il Segretario Generale, **dott.ssa Antonella Romano**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DEGL'INNOCENTI O SANNI LEONARDO**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

-la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2000 con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Strutturale, successivamente modificato con una variante di minima entità approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014 "*Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico e variante di minima entità al Piano Strutturale*"

-la Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2003 è stato approvato il Regolamento Urbanistico, poi interessato da variante generale approvata definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 09.11.2007 e successivamente interessato dalla "*Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico e variante di minima entità al Piano Strutturale.*", approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014.

-la L.R. n. 65 del 10.11.2014 "*Norme per il governo del territorio*", in particolare l'art. 222 il quale prevede che, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge, i comuni possono adottare ed approvare varianti al Regolamento Urbanistico.

-l'art.34 della medesima legge regionale secondo il quale "*(...) nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana (...)*";

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di "Stabilizzazione del movimento franoso che interessa la strada comunale della Montanina", redatto su incarico di questo Comune dalla società di ingegneria Terra & Opere srl, con Direzione dei Lavori affidata al progettista Dott. Geol. Michele Sani;

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 31/05/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Stabilizzazione del movimento franoso che interessa la strada comunale della Montanina", redatto su incarico di questo Comune alla società di ingegneria Terra & Opere srl, con Direzione dei Lavori affidata al progettista Dott. Geol. Michele Sani;

Richiamata inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 31/01/2019 "*Delibera di indirizzo in merito alla Variante n. 01 al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10.11.2014 n.65 – Intervento strada comunale Montanina individuazione nuovo tracciato viario Case Massi*", con la quale ha dato mandato al Responsabile dell'Area Urbanistica di mettere in atto tutte le procedure e le attività necessarie ai fini dell'approvazione della variante agli strumenti di pianificazione ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

Visto il progetto definitivo denominato “Variante al *Progetto Definitivo ed esecutivo di stabilizzazione del movimento franoso che interessa la strada comunale della Montanina*”, composto dai seguenti elaborati redatti da Terra & Opere Srl a firma del Dott. Geol. Michele Sani, su incarico dell'amministrazione Comunale:

PDE-R - Relazioni tecniche

PDE-R1) Relazione tecnica

PDE-TA - Tavole di stato attuale

PDE-TA1) Planimetria stradale estratto b (scala1:200)

PDE-TA2) Planimetria stradale estratto b: stato di rilievo (scala1:200)

PDE-TA3a) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:100)

PDE-TA3b) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:100)

PDE-TA3c) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:500)

PDE-TB - Tavole di stato di progetto

PDE-TB1) Planimetria stradale estratto b (scala 1:200)

PDE-TB2) Planimetria stradale estratto b: stato di progetto (scala 1:200)

PDE-TB3a) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:100)

PDE-TB3b) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:100)

PDE-TB3c) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:500)

PDE-TB4) Particolari costruttivi del progetto della strada (scale varie)

PDE-TB5) Planimetria stradale estratto b: sottoservizi (scala1:200)

PDE-TB6) Segnaletica stradale (scale varie)

PDE-C - Valutazione della spesa complessiva

PDE-C1) Elenco prezzi unitari

PDE-C2) Computo metrico estimativo

PDE-C3) Quadro economico

Preso atto che il progetto di cui sopra comporta variante agli strumenti di pianificazione vigenti ai sensi dell'art.34 della L.R. n.65/2014;

Visti gli elaborati di variante redatti dall'Ufficio Urbanistica costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Piano Strutturale- Tav. S7/1 – Stato attuale
- Piano Strutturale -Tav.S7/1 – Stato modificato
- Regolamento Urbanistico - Tav. B4 Meleto - Santa Barbara -Stato Attuale
- Regolamento Urbanistico - Tav. B4 Meleto - Santa Barbara -Stato Modificato
- Relazione geologica;

Vista la *Relazione del Responsabile del Procedimento*, redatta ai sensi dell'art.18 della L.R. 65/2014, con inclusa *Relazione del Garante dell'informazione e partecipazione*, allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale il *Responsabile del Procedimento*, Geom. Piero Secciani, accerta e certifica che il procedimento di formazione della variante si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, ed attesta la sua coerenza con le norme legislative e regolamentari vigenti e con tutti gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento;

Dato atto che la variante proposta non incide in modo rilevante sugli strumenti di pianificazione vigenti in quanto non interviene sul dimensionamento , non comporta

diminuzione degli standard, e non introduce modifiche alla disciplina, si propone esclusivamente di prevedere un tracciato alternativo al preesistente, in area esterna da pericolosità idrogeologica, procedendo ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014;

Dato altresì atto che si ritiene di non assoggettare la variante in oggetto alla Conferenza di Copianificazione poiché ai sensi dell'art.25 comma 2 della L.R. n. 65/2014 “*Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:*

a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;

b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica;

.....

Preso atto che nella seduta del 09/03/2019 l'Autorità Competente ha esaminato la Variante, oggetto di adozione, e la relativa *Relazione motivata* redatta ai sensi dell'art.5 comma 3-ter della L.R. n.10/2010, esprimendo il *Provvedimento motivato* di esclusione della stessa dal procedimento di VAS, allegato e parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che con Determinazione n. 480 del 11/03/2019 il Responsabile dell'Area Urbanistica ha preso atto delle conclusioni contenute nel *Provvedimento motivato* redatto dall'Autorità Competente in materia di VAS e ne ha contestualmente disposto, ai sensi dell'art. 22, comma 5 della L.R. n. 10/2010, la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità Procedente;

Preso atto che ai sensi dell'art.104 della L.R. 65/2014 sono stati depositati presso l'ufficio Regionale del Genio Civile di Arezzo gli elaborati indicati dal Regolamento 25 ottobre 2001 n. 53/R e che il medesimo ufficio, verificata la completezza della documentazione depositata, con nota del 18/03/2019 prot. 3479 ha comunicato la data di acquisizione della documentazione 18/03/2019 prot. n. 123931/N.060.060 ed il numero di deposito 3725 del 19/03/2019;

Attesa pertanto la necessità di adottare la variante agli strumenti urbanistici vigenti secondo l'iter di cui all'art. 34 “*Varianti mediante approvazione del progetto*” della L.R. n.65/2014;

Rilevato che, ai sensi degli artt. 10 comma 2 e 19 comma 2 del medesimo decreto e ai sensi dell'art. 34 della L.R. n.65/2014, l'approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio Comunale comporta l'adozione di variante allo strumento urbanistico;

Rilevato inoltre che l'approvazione del suddetto progetto definitivo e esecutivo comporta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Richiamato:

-il parere espresso dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno in data 11/03/2018 con prot. 3068, che rileva quanto segue:

“.....*Il progetto proposto definisce il tracciato della nuova viabilità al margine delle esistenti aree PF4 e PF3 senza interferire con esse, scegliendo in tal senso la collocazione ottimale della nuova strada, dato che nelle aree richiamate gli interventi pubblici sono ammessi solo se “non diversamente localizzabili”. Si rileva*

inoltre che le indagini geologico-tecniche dimostrano che la nuova collocazione presenta sezioni di progetto con condizioni di stabilità secondo normativa a dimostrazione che, in ogni caso, minime interferenze locali non hanno effetti sulle aree a pericolosità del PAI ad oggi delineate.

Ciò premesso si comunica che il nuovo tracciato di progetto è ammissibile senza parere da parte di questa Autorità a condizione che non siano introdotte varianti progettuali con evidenti interferenze con le aree PF3 e PF4.”

- la trasmissione del progetto alla Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile- Settore Genio Civile Valdarno Superiore in data 13/03/2019 con prot. 3255 ;

Dato atto che il progetto in oggetto in data 18/03/2019, è stato validato ai sensi dall'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, e quindi dell'accertata conformità del medesimo con le disposizioni vigenti ed i criteri progettuali definiti, giusta Attestazione del RUP e del progettista agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Acquisiti i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dai Responsabili di Servizio competenti, che si allegano al presente atto;

Acquisito il parere di legittimità del Segretario Generale espresso, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000 e giusta decreto del Sindaco n. 7 del 7 giugno 2014;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto delle conclusioni contenute nel provvedimento motivato redatto dall'Autorità Competente in materia di VAS che esclude dalla procedura di VAS la Variante denominata: "Approvazione del progetto definitivo e esecutivo denominato "Nuovo tracciato viario Case Massi" (raccordo viabilità Montanina - Case Massi) e contestuale adozione della variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigenti ai sensi dell'art. 34 della L.R. del 10/11/2014 n. 65.”;

2. Di APPROVARE, come APPROVA, il progetto definitivo denominato "Variante al Progetto Definitivo ed esecutivo di stabilizzazione del movimento franoso che interessa la strada comunale della Montanina", che si compone dei seguenti elaborati redatti da Terra & Opere s.r.l.:

PDE-R - Relazioni tecniche

PDE-R1) Relazione tecnica

PDE-TA - Tavole di stato attuale

PDE-TA1) Planimetria stradale estratto b (scala1:200)

PDE-TA2) Planimetria stradale estratto b: stato di rilievo (scala1:200)

PDE-TA3a) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:100)

PDE-TA3b) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:100)

PDE-TA3c) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:500)

PDE-TB - Tavole di stato di progetto

PDE-TB1) Planimetria stradale estratto b (scala 1:200)

PDE-TB2) Planimetria stradale estratto b: stato di progetto (scala 1:200)

PDE-TB3a) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:100)

PDE-TB3b) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:100)

PDE-TB3c) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:500)

PDE-TB4) Particolari costruttivi del progetto della strada (scale varie)

PDE-TB5) Planimetria stradale estratto b: sottoservizi (scala 1:200)

PDE-TB6) Segnaletica stradale (scale varie)

PDE-C - Valutazione della spesa complessiva

PDE-C1) Elenco prezzi unitari

PDE-C2) Computo metrico estimativo

PDE-C3) Quadro economico

3. **Di ADOTTARE, come ADOTTA**, ai sensi e agli effetti dell'art.34 della L.R n.65/2014, la Variante n. 01 "Approvazione del progetto definitivo e esecutivo denominato "Nuovo tracciato viario Case Massi" (raccordo viabilità Montanina - Case Massi) e contestuale Adozione della Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigenti ai sensi dell'art. 34 della L.R. n.65/2014", costituita sia dal progetto definitivo esecutivo di cui al punto 2 che dai seguenti elaborati :
 - Relazione Tecnica;
 - Piano Strutturale- Tav. S7/1 – Stato attuale
 - Piano Strutturale -Tav.S7/1 – Stato modificato
 - Regolamento Urbanistico - Tav. B4 Meleto - Santa Barbara -Stato Attuale
 - Regolamento Urbanistico - Tav. B4 Meleto - Santa Barbara -Stato Modificato
 - Relazione geologica;
 - Provvedimento motivato di esclusione dalla VAS
4. **Di dichiarare** la pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
5. **Di dare atto** che gli elaborati sopra elencati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. **Di dare atto** che la *Relazione del Responsabile del Procedimento* redatta ai sensi dell'art. 18 della L.R. 65/2014, con inclusa *Relazione del Garante dell'informazione e partecipazione*, nella quale il Responsabile del Procedimento, accerta e certifica che il procedimento di formazione della variante si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, ed attesta la sua coerenza con le norme legislative e regolamentari vigenti e con tutti gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. **Di disporre che** il Responsabile del Procedimento provveda al proseguimento dell'iter procedurale previsto per il presente atto ai sensi di quanto previsto dall'art.34 della legge regionale 65/2014;
8. **Di trasmettere** alla Regione Toscana ed alla Provincia di Arezzo la presente deliberazione completa dei suoi allegati, come previsto dall'art. 34 della legge sopra richiamata;

9. **Di disporre altresì** che, ai sensi del medesimo art. 34, gli atti relativi al presente provvedimento siano resi accessibili sul sito istituzionale, depositati presso l'ufficio Urbanistica e consultabili per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro tale termine chiunque potrà prenderne visione e presentare le opportune osservazioni;
10. **Di dare atto che**, ai sensi del già citato art. 34 della L.R. n.65/2014, qualora nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione, non pervengano osservazioni, la variante di cui all'oggetto diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto;
11. **Di dichiarare**, con apposita e separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;
12. **Di procedere** alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico del comune del presente provvedimento.



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DENOMINATO "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE MASSI" (RACCORDO VIABILITA' MONTANINA - CASE MASSI) E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. N. 65/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Leonardo Degl'Innocenti O Sanni

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Antonella Romano



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DENOMINATO "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE MASSI" (RACCORDO VIABILITA' MONTANINA - CASE MASSI) E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. N. 65/2014

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000, viene affissa in copia all'Albo Pretorio, in data 05/04/2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Antonella Romano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente, è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi dieci giorni consecutivi dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Antonella Romano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Caviglia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Antonella Romano



COMUNE DI CAVRIGLIA

Provincia di Arezzo

Viale P. di Piemonte, 9 - 52022 Cavriglia (AR) Tel. 055-966971 Fax 055-966503

DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DENOMINATO "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE MASSI" (RACCORDO VIABILITA' MONTANINA - CASE MASSI) E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. N. 65/2014".

Parere preventivo di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì 22.03.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

F.to Geom. Piero Secciani

Parere preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000 e del decreto sindacale n. 7 del 7 giugno 2014

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì 22.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Antonella Romano



COMUNE DI CAVRIGLIA

PROVINCIA DI AREZZO

V.le Principe di Piemonte - 52022- 055966971 - - FAX 0559503

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO DENOMINATO "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE MASSI" (RACCORDO VIABILITA' MONTANINA - CASE MASSI) E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. n.65/2014

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art.18 della L.R. 10.11.2014 n. 65

AREA URBANISTICA



Responsabile del Procedimento

Geom. Piero Secciani

Garante dell'informazione e della partecipazione

P.I. Mario Baldini

Marzo 2019

PREMESSA

La Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 “*Norme per il governo del territorio*”, in particolare l’art. 222 “*Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014*” prevede che, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possano adottare ed approvare varianti al regolamento urbanistico secondo le disposizioni di cui alla stessa Legge n.65/2014; il Titolo II, Capo IV, dispone norme procedurali semplificate per la formazione degli atti di governo del territorio.

La Variante in oggetto si inserisce nell’iter procedurale di approvazione di un progetto di stabilizzazione della viabilità comunale della Montanina denominato “*Variante al Progetto Definitivo ed esecutivo di stabilizzazione del movimento franoso che interessa la strada comunale della Montanina* “. Pertanto, la presente variante si forma ai sensi dell’art.34 della L.R. n.65/2014 “*Varianti mediante approvazione del progetto*”.

La medesima legge regionale all’art.18 individua il ruolo e le funzioni del Responsabile del Procedimento che, nell’ambito della formazione dello strumento urbanistico, deve:

- accertare e certificare che il procedimento di formazione degli strumenti urbanistici si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
- verificare che l’atto di governo del territorio si formi nel rispetto della L.R. 65/2014, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all’articolo 10, comma 2, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti di cui all’articolo 8.

La presente relazione è quindi redatta ai sensi di quanto disposto dall’art.18 della L.R. n. 65 del 10.11.2014 “*Norme per il governo del territorio*”.

Il Comune di Cavriglia è ad oggi dotato di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigenti, redatti ai sensi della Legge Regionale n.01/2005.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2000 l’Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Strutturale successivamente modificato con una variante di minima entità approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014 “*Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico e variante di minima entità al Piano Strutturale*” ;

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2003 è stato approvato il Regolamento Urbanistico, poi interessato da variante generale approvata definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n.80 del 09.11.2007 e successivamente interessato dalla “*Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico*”

e variante di minima entità al Piano Strutturale.", approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014.

Entrambi gli strumenti sono stati redatti in attuazione dell'allora vigente legge urbanistica regionale (L.R. n.1/2005) e sono stati sottoposti al procedimento di valutazione ambientale Strategica di cui L.R. n.10/2010 (D.G.C. n.69/2014).

I CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA

La variante tratta della previsione di un'opera pubblica necessaria per definire l'accesso all'aggregato di Case Massi oltre che il collegamento ad una rete di viabilità minori a servizio del territorio, in condizioni di maggiore sicurezza nell'interesse pubblico generale e che non prevede di apportare modifiche alla disciplina degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ma esclusivamente di tipo localizzativo.

L'Amministrazione comunale, pertanto, ha ritenuto necessario avviare la procedura di variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigente.

Con Deliberazione n.24 del 31/01/2019 " *Delibera di indirizzo in merito alla Variante n.01 al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10.11.2014 n.65 – Intervento strada comunale Montanina individuazione nuovo tracciato viario Case Massi*" la Giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile dell'Area Urbanistica di mettere in atto tutte le procedure e le attività necessarie ai fini dell'approvazione della variante agli atti di governo del territorio.

La Giunta Comunale ha preso atto della nota trasmessa in data 18/01/2019 dal Direttore dei Lavori Dott. Geol. Michele Sani al Responsabile Unico del Procedimento, con la quale viene indicata come opportuna una variante al progetto che renda definitivo il tracciato della strada alternativo ed a carattere provvisorio verso la località Case Massi, essenzialmente per i seguenti motivi:

-la prevista viabilità provvisoria ricade esternamente all'area di frana, mentre la riattivazione del tracciato originario continuerebbe a transitare sul corpo di frana che sebbene venga stabilizzato, presenterà pur sempre caratteristiche di minore garanzia rispetto alle aree circostanti;

-la viabilità alternativa per Case Massi presenta caratteristiche idonee per essere trasformata in percorso definitivo in termini di larghezza, strato di fondazione e massicciata;

-che la maggiore spesa nel completamento della pista verrebbe compensata nella mancata adeguamento dell'originario tracciato viario per Case Massi;"

Secondo quanto previsto dall'art.19, comma 2 del D.P.R. 327/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"), nel caso in cui l'opera pubblica prevista non risulti conforme agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio Comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. .

In conformità a quanto previsto dal D.P.R. 327/2001 e ai sensi della L.R.65/2014 "Norme per il governo del territorio", la Variante in oggetto si configura come **variante mediante approvazione del progetto** e risulta disciplinata dall'art.34 della stessa legge regionale.

Con Determinazione n.352 del 02/03/2019 è stato nominato il Garante dell'informazione e della partecipazione nella figura del P.I. Mario Baldini, il responsabile del procedimento il Responsabile dell'area Urbanistica.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Come esplicitato in premessa, nell'ambito del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n.1/2005 e dalla L.R. n.10/2010, gli stessi sono stati sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica.

L'art.14 della L.R.n.65/2014 dispone che gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza*), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (*Norme in materia ambientale*).

L'art. 5 della L.R. n.10/2010, così come modificata dalla L.R. n.17/2016, al comma 3-ter dispone: *"Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa."*

A tal proposito, nella seduta del 09/03/2019 l'Autorità Competente ha esaminato la presente variante e la *Relazione motivata*, predisposta dal proponente ed allegata alla variante in oggetto, nella quale si relaziona in merito all'esclusione della variante stessa dalla procedura di assoggettabilità VAS, valutando *"che il nuovo tratto stradale presenta pendenze superiori alla viabilità preesistente per le quali dovranno essere adottati opportuni accorgimenti, anche puntuali, finalizzati alla sicurezza stradale"*.

Con determinazione n.408/2018 del 11/03/2019 si è preso atto del Provvedimento motivato emesso dall'Autorità Competente attraverso il quale, pronunciandosi ai fini del provvedimento di verifica semplificata ai sensi dell'art.5, comma 3.ter della L.R. n.10/2010, la stessa dispone in merito all'esclusione della Variante dalla procedura di assoggettabilità a VAS.

VERIFICHE AI SENSI DELL'ART.18, L.R. N.65/2014

Profili di coerenza esterna

In merito alla certificazione dei profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni, come esplicitato nella Relazione Tecnica di variante, si rileva che:

- Con la delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27.04.2015 la Regione Toscana ha approvato il **P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR)**.

Ai sensi dell'art.20 della *Disciplina del Piano*, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del PIT-PPR, per le parti del territorio interessate, adeguano i propri contenuti assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direttive della disciplina statutaria. Secondo quanto disposto dal recente Accordo fra MIBACT e Regione Toscana, firmato in data 17.05.2018 e che ha sostituito il previgente Accordo, la coerenza delle varianti agli atti di governo del territorio che interessano Beni Paesaggistici rispetto al PIT-PPR viene valutata nell'ambito del procedimento urbanistico.

Lo stesso Piano regionale suddivide la Regione in macrozone definite Ambiti di Paesaggio e definisce le linee di indirizzo per la pianificazione a livello locale. Gli obiettivi di qualità individuati per ogni singolo ambito completano quelli contenuti negli abachi delle invariati validi per tutto il territorio Regionale.

- Con D.G.P n. 72 del 16 maggio 2000 è stato approvato il **P.T.C.P. della provincia di Arezzo**. Il piano persegue lo sviluppo sostenibile nel territorio provinciale, a tal fine assume la tutela dell'identità culturale e fisica del territorio come condizione essenziale di qualsiasi scelta di trasformazione ambientale e promuove la valorizzazione delle qualità dell'ambiente naturale, paesaggistico ed urbano, il ripristino delle qualità deteriorate ed il contenimento di nuovi e più elevati valori formali e funzionali al territorio.

La Variante in oggetto persegue il fine del miglioramento dei livelli di mobilità e di fruizione della rete di livello locale a servizio degli aggregati residenziali storici e delle attività agricole esistenti. Preso atto delle valutazioni effettuate nella *Relazione Tecnica* in merito alla coerenza esterna della variante in oggetto, è **possibile affermare che la stessa si forma in COERENZA al PIT-PPR, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso.**

Per i medesimi motivi la stessa variante persegue le direttive indicate dalla pianificazione provinciale e risulta CONFORME agli obiettivi generali del PTCP.

Profili di coerenza interna

In merito alla certificazione dei profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati, si rileva che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2000 l'Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Strutturale successivamente modificato con una variante di minima entità approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014 "*Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico e variante di minima entità al Piano Strutturale*"
- Il P.S. descrive obiettivi volti alla *riorganizzazione e razionalizzazione delle infrastrutture per la*

mobilità volte ad eliminare le condizioni di incompatibilità determinate dai traffici di attraversamento degli insediamenti, e alla gerarchizzazione dei percorsi dando spazio a forme di mobilità alternative rispetto all'automobile.

- La viabilità di progetto si colloca in prossimità della preesistente strada comunale Case Massi, compresa fra l'abitato di Meleto e della Montanina. La parte a monte del nuovo tracciato viario, ricade all'interno di un geotopo di valore monumentale, formazioni geologiche normate dall'art. 38 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente e per cui "*sono ...sempre consentiti gli interventi volti a salvaguardare l'agibilità e l'adeguamento funzionale del sistema viario purchè siano garantiti il corretto inserimento ambientale oltre che le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura e dei versanti*".

Gli obiettivi del progetto e della contestuale Variante agli strumenti di governo del territorio, come esplicitato nella Relazione Tecnica e qui riassunto, possono considerarsi coerenti con gli obiettivi generali del PS soprattutto con le finalità di riorganizzazione e razionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità e in quanto messa in sicurezza del tracciato nell'interesse pubblico generale.

Visti inoltre:

- Visto inoltre il **Regolamento Edilizio Comunale** approvato con delibera del C.C. n. 37 del 29/10/2013 e n. 11 del 29/04/2015.
- Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) vigente.

La variante risulta COERENTE con gli altri strumenti urbanistici comunali.

Rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, della L.R.65/2014 con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale

Relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I della L.R. n.65/2014 con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale occorre rilevare che la variante in oggetto non risulta in contrasto con nessuna delle disposizioni previste.

Come sopra evidenziato, la Variante, per la sua natura di modifica minimale volta a individuare una viabilità alternativa alla preesistente esterna all'area interessata da pericolosità di frana, non introducendo nuove previsioni di consumo di suolo, non intervenendo sul dimensionamento degli strumenti di pianificazione, non comportando diminuzione degli standard, e non introducendo modifiche alla disciplina.

Le modifiche introdotte non risultano incidenti sulle risorse ambientali e territoriali rispetto a quanto già valutato nei vigenti strumenti urbanistici.

Rispetto dei criteri per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 4

Come già esposto nel presente documento, la Variante si riferisce ad infrastruttura alternativa ad un limitrofo tracciato che corre in area di frana. **In tal senso è da intendersi come adeguamento di infrastruttura esistente in area con maggiori garanzie di sicurezza e stabilità dal punto di vista idrogeologico e pertanto ricadente fra gli interventi disciplinati dall'art. 25 comma 2 della L.R. n.65/2014.**

Rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III

In riferimento al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III della L.R. n.65/2014 relative al territorio rurale si sottolinea che la previsione si pone come necessaria ed obbligatoria per la definizione di condizioni di maggiore sicurezza nella viabilità a servizio del territorio e comunque nel rispetto degli assetti territoriali, ambientali e paesaggistici.

Rispetto delle disposizioni di cui al titolo V

La variante in oggetto si attua nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V della L.R. n.65/2014.

PROCEDURA AI SENSI DELLA LRT 65/2014

La Variante relativa all'approvazione del PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE MASSI" (RACCORDO VIABILITA' MONTANINA - CASE MASSI) da sottoporre all'adozione del Consiglio Comunale si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione del Responsabile del Procedimento;
- Relazione del Garante dell'Informazione e della Partecipazione;
- Relazione Tecnica;
- Piano Strutturale- Tav. S7/1 – Stato attuale
- Piano Strutturale -Tav.S7/1 – Stato modificato
- Regolamento Urbanistico - Tav. B4 Meleto - Santa Barbara -Stato Attuale
- Regolamento Urbanistico - Tav. B4 Meleto - Santa Barbara -Stato Modificato
- Relazione geologica;

Per la parte urbanistica, gli elaborati sono stati redatti a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica; la *Relazione geologica* è stata redatta a firma del geologo Dr. Michele Sani.

PROGETTO STRADALE

PDE-R - Relazioni tecniche

PDE-R1) Relazione tecnica

PDE-TA - Tavole di stato attuale

PDE-TA1) Planimetria stradale estratto b (scala 1:200)

PDE-TA2) Planimetria stradale estratto b: stato di rilievo (scala 1:200)

PDE-TA3a) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:100)

PDE-TA3b) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:100)

PDE-TA3c) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:500)

PDE-TB - Tavole di stato di progetto

PDE-TB1) Planimetria stradale estratto b (scala 1:200)

PDE-TB2) Planimetria stradale estratto b: stato di progetto (scala 1:200)

PDE-TB3a) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:100)

PDE-TB3b) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:100)
PDE-TB3c) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:500)
PDE-TB4) Particolari costruttivi del progetto della strada (scale varie)
PDE-TB5) Planimetria stradale estratto b: sottoservizi (scala 1:200)
PDE-TB6) Segnaletica stradale (scale varie)

PDE-C - Valutazione della spesa complessiva

PDE-C1) Elenco prezzi unitari
PDE-C2) Computo metrico estimativo
PDE-C3) Quadro economico

La parte relativa al progetto dell'opera pubblica è stata redatta da Terra & Opere Srl.

La Variante in oggetto si forma secondo l'iter di cui all'art.34 della L.R. n.65/2014, Titolo II Capo IV – *Disposizioni procedurali semplificate* e pertanto non è soggetta all'avvio del procedimento di cui all'art. 17, il quale contiene il programma delle attività di informazione e partecipazione.

L'art.32 della medesima legge, nell'ambito delle disposizioni per l'adozione e approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e piano operativo, precisa che le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata. Nell'ambito di tale variante con Determinazione n.352 del 02/03/2019 è stato comunque individuato quale Garante dell'informazione e della partecipazione il P.I. Mario Baldini; costituisce quindi allegato all'atto da adottare anche la Relazione del Garante dell'informazione e della partecipazione, redatto a firma del P.I. Mario Baldini.

Dato altresì atto che si ritiene di non assoggettare la variante in oggetto alla Conferenza di Copianificazione poiché ai sensi dell'art.25 comma 2 della L.R. n.65/2014 “*Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:*

- a) *interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;*
- b) *interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica;***

Preso atto che:

- nella seduta del 09/03/2019, l'Autorità Competente ha esaminato la Variante e la relativa *Relazione motivata* redatta ai sensi dell'art.5 comma 3-ter della L.R. n.10/2010, esprimendo il *Provvedimento motivato* di esclusione della stessa dal procedimento di VAS, allegato e parte integrante della presente deliberazione;
- con Determinazione n. 408 del 11/03/2019 il Responsabile dell'Area Urbanistica ha preso atto delle conclusioni contenute nel *Provvedimento motivato* redatto dall'Autorità Competente in materia di

VAS e ne ha contestualmente disposto, ai sensi dell'art. 22, comma 5 della L.R. n.10/2010, la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità Procedente;

Preso atto inoltre che ai sensi dell'art.104 della L.R 65/2014 sono stati depositati presso l'ufficio Regionale del Genio Civile di Arezzo gli elaborati indicati dal Regolamento 25 ottobre 2001 n. 53/R e che il medesimo ufficio, verificata la completezza della documentazione depositata, con nota del 18/03/2019 prot. n. XXXXX, ha comunicato la data di acquisizione della documentazione (XXXXXXXXXXXXXXXX) ed il numero di deposito (XXXXXXXXXXXXXXXX);

Dato inoltre atto che l'approvazione del progetto definitivo equivale, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare;

Dato atto che il progetto in oggetto in data 18/03/2019 è stato validato e quindi è stata accertata la conformità del medesimo con le disposizioni vigenti ed i criteri progettuali definiti dalla normativa di riferimento, giusta Attestazione del RUP e del progettista agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici Comunale;

Visto:

- il parere espresso dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno in data 11/03/2018 con prot. 3068, che rileva quanto segue:

“.....Il progetto proposto definisce il tracciato della nuova viabilità al margine delle esistenti aree PF4 e PF3 senza interferire con esse, scegliendo in tal senso la collocazione ottimale della nuova strada, dato che nelle aree richiamate gli interventi pubblici sono ammessi solo se “non diversamente localizzabili”. Si rileva inoltre che le indagini geologico-tecniche dimostrano che la nuova collocazione presenta sezioni di progetto con condizioni di stabilità secondo normativa a dimostrazione che, in ogni caso, minime interferenze locali non hanno effetti sulle aree a pericolosità del PAI ad oggi delineate.

Ciò premesso si comunica che il nuovo tracciato di progetto è ammissibile senza parere da parte di questa Autorità a condizione che non siano introdotte varianti progettuali con evidenti interferenze con le aree PF3 e PF4.”

- la trasmissione del progetto alla Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile- Settore Genio Civile Valdarno Superiore in data 13/03/2019 con prot. 3255 ;

Visto le valutazioni espresse si ritiene che il progetto definitivo esaminato possa essere rimesso all'esame dell'organo competente, per l'approvazione.

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti regolamenti di attuazione ancora in vigore della L.R. n.1/2005 nonché di quelli disposti in attuazione della L.R. n.65/2014.

Per tutto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 18 della L.R. n.65 del 10.11.2014, il Responsabile del Procedimento

DICHIARA E CERTIFICA

che la presente variante al Regolamento Urbanistico risulta conforme alla L.R. n.65/2014 e s.m.i, ai relativi regolamenti di attuazione ed alle norme ad essa correlate nonché coerente con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima L.R. n.65/2014 e con gli altri piani o programmi di settore vigenti approvati dai soggetti istituzionalmente competenti.

Cavriglia, li 18/03/2019

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Piero Secciani

*Allegati:
Relazione del Garante dell'informazione e della partecipazione.*




COMUNE DI CAVRIGLIA

PROVINCIA DI AREZZO

V.le Principe di Piemonte - 52022 - 055966971 -- FAX 0559503 PEC comune.caviglia@postacert.toscana.it Part. IVA 00242200517

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO DENOMINATO "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE MASSI" (RACCORDO VIABILITA' MONTANINA - CASE MASSI) E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. n.65/2014

RELAZIONE TECNICA



AREA URBANISTICA

Responsabile del Procedimento

Geom. Piero Secciani

Garante dell'informazione e della partecipazione

P.I. Mario Baldini

Marzo 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
LA VARIANTE	3
Gli elaborati di Variante.....	4
Gli elaborati del progetto definitivo.....	5
OGGETTO DELLA VARIANTE.....	5
VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI.....	10
PROCEDURA AI SENSI DELLA L.R. N.65/2014 E DEL D.P.R. N.327/2001.....	10
DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.....	12
COERENZA ESTERNA - Art.18, c.2, lett.a L.R. N.65/2014.....	12
COERENZA INTERNA - Art.18, c.2, lett.b L.R. n.65/2014.....	18
ALTRE VERIFICHE DI COERENZA, ART.18, COMMA 2, L.R. N.65/2014.....	18
Art.18, c.2, lett.c), tutela e riproduzione del patrimonio territoriale.....	18
Art.18, c.2, lett.d), rispetto criteri individuazione del perimetro del territorio urbanizzato.....	18
Art.18, c.2, lett.e), rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III..	

PREMESSA

Il Comune di Cavriglia è ad oggi dotato di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigenti, redatti ai sensi della Legge Regionale n.01/2005.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2000 l'Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Strutturale successivamente modificato con una variante di minima entità approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014 "*Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico e variante di minima entità al Piano Strutturale*";

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2003 è stato approvato il Regolamento Urbanistico, poi interessato da variante generale approvata definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n.80 del 09.11.2007 e successivamente interessato dalla "*Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico e variante di minima entità al Piano Strutturale.*", approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014.

Entrambi gli strumenti sono stati redatti in attuazione dell'allora vigente legge urbanistica regionale (L.R. n.1/2005) e sono stati sottoposti al procedimento di valutazione ambientale Strategica di cui L.R. n.10/2010 (D.G.C. n.69/2014).

LA VARIANTE N.01 AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE -P.S. E R.U. VIGENTI

La Variante in oggetto si inserisce nell'iter procedurale di approvazione di un progetto per la stabilizzazione di un tratto di strada comunale approvato Del.G.C. n. 79 del 12/04/2018 "Stabilizzazione del movimento franoso che interessa la strada comunale della Montanina", redatto su incarico di questo Comune dalla società di ingegneria Terra & Opere srl, con Direzione dei Lavori affidata al progettista Dott. Geol. Michele Sani. Il progetto della messa in sicurezza della viabilità comunale della Montanina ha previsto la realizzazione di una viabilità provvisoria a servizio dell'aggregato di Case Massi, in quanto il tracciato originario risulta in area di frana ed è parte delle opere di stabilizzazione del versante. Nel corso dei lavori è stato deciso di rendere definitivo il tracciato di servizio, in quanto si colloca all'esterno dell'area interessata dalla frana, comunque prossimo alla viabilità originaria che, per quanto stabilizzata, continuerebbe a transitare sul corpo di frana.

Dalle relazione di progetto e dalle indagini geologico tecniche emerge inoltre la necessità di individuare un'area, corrispondente a quella interessata dalle opere di stabilizzazione del versante, tale da potere essere utilizzata in ogni momento per monitoraggi, mantenimento e eventuali ulteriori interventi di manutenzione. A tal fine la variante prevede un'adeguata fascia di rispetto stradale, estesa all'area interessata dall'intervento di stabilizzazione del versante al fine di salvaguardare i possibili necessari interventi futuri.

Il Piano Strutturale vigente rappresenta le infrastrutture viarie esistenti e di progetto, in connessione con la programmazione Provinciale o Regionale. La tavola S2 evidenzia fra i collegamenti minori la strada di Case Massi, che dalla comunale della Montanina collega all'agglomerato sopradetto.

L'individuazione della nuova viabilità comunale dovrà pertanto essere inserita nelle previsioni del Piano Strutturale .

Il Regolamento Urbanistico vigente indica erroneamente la viabilità verso Case Massi, come vicinale o interpodereale. In effetti questa viabilità risulta nell'elenco delle strade comunali già dalla individuazione fatta con deliberazione del C.C. n. 74 del 1938.

L'individuazione di una viabilità alternativa prevede di procedere ad una variante dello strumento di pianificazione urbanistica che introduca il tracciato previsto.

Pertanto, la Giunta Comunale con Deliberazione n.24 del 31/01/2019 " *Delibera di indirizzo in merito alla Variante n.01 al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10.11.2014 n.65 – Intervento strada comunale Montanina individuazione nuovo tracciato viario Case Massi*", ha dato mandato al Responsabile dell'Area Urbanistica di mettere in atto tutte le procedure e le attività necessarie ai fini dell'approvazione della variante agli strumenti di pianificazione ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio.

Secondo quanto previsto dall'art.19, comma 2 del D.P.R. 327/2001 (" *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*"), nel caso in cui l'opera pubblica prevista non risulti conforme agli strumenti urbanistici, *l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio Comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.*

In conformità a quanto previsto dal D.P.R. 327/2001 e ai sensi della L.R.65/2014 " *Norme per il governo del territorio* ", la Variante in oggetto si configura come **variante mediante approvazione del progetto** e risulta disciplinata dall'art.34 della stessa legge regionale.

Gli elaborati di Variante

Con Determinazione n.352 del 02/03/2019 è stato nominato il Garante dell'informazione e della partecipazione nella figura del P.I. Mario Baldini, il responsabile del procedimento il Responsabile dell'Area Urbanistica .

La Variante n.01 agli strumenti di pianificazione P.S. E R.U. vigenti denominata "Approvazione del progetto definitivo e esecutivo denominato "Nuovo tracciato viario Case Massi" (raccordo viabilità Montanina - Case Massi) e contestuale adozione della Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigenti ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10/11/2014 n. 65" è costituita da i seguenti elaborati:

- Relazione del Responsabile del Procedimento;
- Relazione del Garante dell'Informazione e della Partecipazione;

- Relazione Tecnica;
- Piano Strutturale- Tav. S7/1 – Stato attuale
- Piano Strutturale -Tav.S7/1 – Stato modificato
- Regolamento Urbanistico - Tav. B4 Meleto - Santa Barbara -Stato Attuale
- Regolamento Urbanistico - Tav. B4 Meleto - Santa Barbara -Stato Modificato
- Relazione geologica;
- Provvedimento di esclusione dalla V.A.S di cui al verbale della seduta del 09/03/2019 dell’Autorità Competente ed alla Determinazione n. 408 del 11/03/2019

Gli elaborati del progetto definitivo

In data 27/02/2019 e con successiva trasmissione del 05/03/2019 è stato trasmesso il progetto denominato “Variante al *Progetto Definitivo ed esecutivo di stabilizzazione del movimento franoso che interessa la strada comunale della Montanina* ”, composto dai seguenti elaborati redatti da Terra & Opere Srl a firma del Dott. Geol. Michele Sani, su incarico dell'amministrazione comunale :

PROGETTO STRADALE

PDE-R - Relazioni tecniche

PDE-R1) Relazione tecnica

PDE-TA - Tavole di stato attuale

PDE-TA1) Planimetria stradale estratto b (scala 1:200)

PDE-TA2) Planimetria stradale estratto b: stato di rilievo (scala 1:200)

PDE-TA3a) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:100)

PDE-TA3b) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:100)

PDE-TA3c) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:500)

PDE-TB - Tavole di stato di progetto

PDE-TB1) Planimetria stradale estratto b (scala 1:200)

PDE-TB2) Planimetria stradale estratto b: stato di progetto (scala 1:200)

PDE-TB3a) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:100)

PDE-TB3b) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:100)

PDE-TB3c) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:500)

PDE-TB4) Particolari costruttivi del progetto della strada (scale varie)

PDE-TB5) Planimetria stradale estratto b: sottoservizi (scala 1:200)

PDE-TB6) Segnaletica stradale (scale varie)

PDE-C - Valutazione della spesa complessiva

PDE-C1) Elenco prezzi unitari

PDE-C2) Computo metrico estimativo

PDE-C3) Quadro economico

Si rileva che detto progetto, in data 18/03/2019, è stato validato ai sensi dall'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, e quindi dell'accertata conformità del medesimo con le disposizioni vigenti ed i criteri progettuali definiti, giusta Attestazione del RUP e del progettista agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale.

OGGETTO DELLA VARIANTE

Come precedentemente indicato, si tratta della previsione di un'opera pubblica necessaria per definire l'accesso all'aggregato di Case Massi oltre mantenere una rete di viabilità minori a servizio del territorio in condizioni di maggiore sicurezza nell'interesse pubblico generale.

L'Amministrazione comunale, pertanto, ha ritenuto necessario avviare la procedura di variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigente.

Con Deliberazione n.24 del 31/01/2019 " *Delibera di indirizzo in merito alla Variante n.01 al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10.11.2014 n.65 – Intervento strada comunale Montanina individuazione nuovo tracciato viario Case Massi*" la Giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile dell'Area Urbanistica di mettere in atto tutte le procedure e le attività necessarie ai fini dell'approvazione della variante agli atti di governo del territorio.

La Giunta Comunale ha preso atto della nota trasmessa in data 18/01/2019 dal Direttore dei Lavori Dott. Geol. Michele Sani al Responsabile Unico del Procedimento, con la quale viene indicata come opportuna una variante al progetto che renda definitivo il tracciato della strada alternativo ed a carattere provvisorio verso la località Case Massi, essenzialmente per i seguenti motivi:

-la prevista viabilità provvisoria ricade esternamente all'area di frana, mentre la riattivazione del tracciato originario continuerebbe a transitare sul corpo di frana che sebbene venga stabilizzato, presenterà pur sempre caratteristiche di minore garanzia rispetto alle aree circostanti;

-la viabilità alternativa per Case Massi presenta caratteristiche idonee per essere trasformata in percorso definitivo in termini di larghezza, strato di fondazione e massicciata;

-che la maggiore spesa nel completamento della pista verrebbe compensata nella mancata adeguamento dell'originario tracciato viario per Case Massi;"

Il progetto di variante presentato dal Dott. Geol. Michele Sani è stato valutato per gli aspetti di rispondenza alle normative per la regolarità tecnica e tecnico contabile dall'Ufficio Lavori Pubblici e dal RUP dei lavori di messa in sicurezza della viabilità della Montanina;

La variante al PS si concretizza principalmente nell'inserimento di viabilità che si sostituisca, in prossimità alla originaria, in condizioni di maggiore sicurezza geomorfologica, tav. S2 "Il sistema infrastrutturale. La viabilità", non prevedendo modifiche alle N.T.A..

L'area risulta ricadere nel subsistema dell'area della Miniera e prossima all'UTOE Meleto, la modifica da apportare non trova contrasti con la gestione dei processi di trasformazione, le linee programmatiche e gli obiettivi del Piano Strutturale.

Ai sensi dell'art. 222 della L.R. 65/2014 "Disposizioni transitorie generali", si prevede che, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni possano adottare ed approvare varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato

all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'art. 224 della stessa legge, previo parere favorevole della conferenza di cooperazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014.

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014 "*non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:*

a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;

b) interventi attinenti alla sicurezza ,.....alla difesa idraulica e idrogeologica;"

.....

Per quanto rilevato si ritiene che il tracciato viario di progetto risponda alle casistiche indicate al punto a) e b) del comma 2, art. 25 della L.R. 65/2014, in quanto alternativa ad un limitrofo tracciato che corre in area di frana. In tal senso si da intendersi come adeguamento di infrastruttura esistente in area con maggiori garanzie di sicurezza e stabilità dal punto di vista geologico.

La variante al R.U. vigente prevede di inserire detto tracciato in alternativa all'attuale viabilità che collega la Strada della Montanina con Case Massi.

Il progetto definitivo oggetto di approvazione nell'ambito di questa variante urbanistica presenta come principali interventi :

-la trasformazione in definitivo del tracciato nato come viabilità di servizio di Case Massi nel corso delle opere di messa in sicurezza della strada comunale della Montanina;

-la dismissione e rimodellamento dell'area interessata dal tracciato originario della viabilità verso Case Massi.

-la localizzazione di un'adeguata fascia di rispetto stradale che permetta in futuro qualsiasi ulteriore intervento di messa in sicurezza a garanzia della stabilità geologica della viabilità pubblica.

OBIETTIVI

Gli obiettivi prioritari che l'Amministrazione comunale intende raggiungere mediante l'approvazione del progetto definitivo e la contestuale variante agli strumenti urbanistici vigenti sono i seguenti:

-definizione di una viabilità di accesso all'aggregato di Case Massi che risulti esterna all'area interessata da pericolosità di frana, privilegiando il percorso nato come provvisorio nel corso dei lavori di messa in sicurezza della strada Comunale della Montanina;

-aumentare il livello di sicurezza geologica del tracciato di adduzione a Case Massi;

-razionalizzare gli interventi, sfruttando le opere in parte già realizzate per la definizione della viabilità di servizio;

-apportare nel R.U. la corretta individuazione della viabilità di Case Massi quale viabilità comunale e non come vicinale/interpodereale.

AZIONI

Le principali **azioni** previste nella variante intervengono solo sulla cartografia :

-Introduzione della previsione del tracciato nella tav. S2 "Il Sistema infrastrutturale. La viabilità" del Piano Strutturale

-Introduzione della previsione del tracciato di progetto nelle tavole B4 "Meleto-Santa Barbara" del R.U., con individuazione di un'adeguata fascia di rispetto stradale in prossimità delle aree interessate da intervento di

messa in sicurezza della strada di Montanina, come motivata nella relazione tecnica allegata al progetto della viabilità .

POSSIBILI EFFETTI

-Migliorare i livelli di sicurezza geologica del tracciato viario che collega la Strada della Montanina all'aggregato di Case Massi, grazie alla dismissione del tracciato che corre in area di frana e alla realizzazione di opere direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale di progetto;

-Sfruttare le condizioni create con le opere già approntate per la realizzazione la viabilità di servizio nel corso delle opere di messa in sicurezza della Strada della Montanina.

Come evidenziato nel precedente paragrafo relativo alle AZIONI, la Variante in oggetto non determina modifiche alle N.T.A. e alla disciplina degli strumenti in questione.

Pertanto contestualmente all'approvazione del progetto definitivo si rende necessario apportare anche alcune lievi modifiche cartografiche conseguenti alla definizione del nuovo tracciato viario.


Di seguito si riportano quindi gli estratti degli elaborati cartografici riferiti a :

Piano Strutturale


-Tav. S2 "Il Sistema infrastrutturale . La viabilità" scala 1:10.000 Stato Attuale -Stato Modificato

Regolamento Urbanistico

-Tav. B4 "Meleto-Santa Barbara" scala 1:2.000 Stato Attuale – Stato Modificato




Estratto P.S. Attuale



Estratto P.S. Modificato

Estratto R.U. Attuale



Estratto R.U. Modificato

Come evidente dagli estratti degli strumenti urbanistici le modifiche riguardano la definizione a livello cartografico del nuovo tracciato viario. In particolare nel R.U. viene introdotta una fascia di rispetto stradale, ampliata rispetto alle previsioni del codice della strada per le strade comunali, prendendo atto delle necessità dichiarate nel progetto della viabilità, per l'area interessata dall'intervento di stabilizzazione della strada della Montanina, che dovrà essere costantemente monitorata, mantenuta e e pertanto tenuta in disponibilità per eventuali ulteriori interventi.

VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI

Le modifiche introdotte non intervengono sulle dotazioni minime di attrezzature e servizi sulla base delle superfici effettive delle varie zone omogenee così come stabilito dal D.M. 1444/1968, in quanto si propone come viabilità in alternativa a quella preesistente che risulta dismessa nell'ambito del progetto di messa in sicurezza della viabilità comunale della Montanina.

PROCEDURA AI SENSI DELLA L.R. N.65/2014 E DEL D.P.R. N.327/2001

La Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 “*Norme per il governo del territorio*” al Titolo IX capo I “*Disposizioni transitorie e finali*” abroga la precedente legge regionale di governo del territorio (L.R. 01/2005) dettando norme transitorie cui sottostare fino all’adeguamento degli strumenti vigenti alle disposizioni della nuova legge.

In particolare, all’art. 222 “*Disposizioni transitorie generali*”, la stessa legge prevede che, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possano adottare ed approvare varianti al piano strutturale e regolamento urbanistico secondo le disposizioni di cui alla stessa Legge n. 65/2014.

L’art.16 della L.R. n.65/2014, inerente “*Norme procedurali per gli atti di governo del territorio*” esplicita chiaramente la differenza di percorso procedurale tra le varianti cosiddette “ordinarie” e le varianti soggette a procedure semplificate di cui agli articoli 30, 31 comma 3, 34 e 35.

La presente variante si forma secondo il procedimento di cui all’art. 34 della medesima legge regionale, il quale dispone:

“(…) nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.”

Analogamente, secondo quanto previsto dall'art.19 comma 2 del D.P.R. 327/2001 (“*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*”), nel caso in cui l'opera pubblica prevista non risulti conforme agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio Comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

La viabilità prevista nel progetto risulta ricadere nel subsistema dell'area della Miniera, in prossimità del tracciato originario, prossimo all'UTOE Meleto e la modifica da apportare non trova contrasti con la gestione dei processi di trasformazione, le linee programmatiche e gli obiettivi del Piano Strutturale.

La Legge Regionale 65/2014, all'art. 25, comma 2 dispone che “*Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:*

a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;

b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica;

c) ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive;

d) ampliamento delle opere pubbliche esistenti;

e) varianti al piano strutturale che costituiscono adeguamento ai piani di settore regionali, provinciali o della città metropolitana, approvati con il procedimento di cui al titolo II, capo I.

e-bis) varianti ai piani strutturali che non contengono previsioni localizzative;

e-ter) interventi urbanistico-edilizi previsti dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale delle aziende agricole, salvo quelli aventi ad oggetto le trasformazioni di cui all'articolo 64, comma 8.

Per quanto detto si ritiene che la viabilità di progetto risponda alle casistiche indicate al punto a) e b) del comma 2, art. 25 della L.R. 65/2014, in quanto alternativa ad un limitrofo tracciato che corre in area di frana. In tal senso è da intendersi come adeguamento di infrastruttura esistente in area con maggiori garanzie di sicurezza e stabilità dal punto di vista geologico. Pertanto, in base a quanto sopra relazionato e secondo il disposto dell'art.25, comma 2 della L.R. n.65/2014, le modifiche introdotte, non rientrano tra le previsioni da assoggettare a conferenza di copianificazione ai sensi della medesima legge regionale .

La Variante nel suo complesso non interviene sul dimensionamento degli strumenti di pianificazione, non comporta diminuzione degli standard, e non introduce modifiche alla disciplina, si propone esclusivamente di prevedere un tracciato alternativo al preesistente, in area esterna da pericolosità idrogeologica, procedendo ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014.

DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Come già accennato nei capitoli precedenti, La realizzazione della nuova viabilità di Case Massi non rientra nelle previsioni dei collegamenti minori di progetto contenute nel Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigenti.

Si tratta della previsione di un'opera pubblica necessaria per definire l'accesso all'aggregato di Case Massi oltre che il collegamento ad una rete di viabilità minori a servizio del territorio.

Come previsione di opera pubblica, finalizzata a definire maggiori garanzie di sicurezza della viabilità, nell'interesse pubblico generale, che non comporta modifiche alla disciplina di piano, già sottoposto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, per la variante in oggetto si applica l'art. 5 comma 3-ter) della L.R. n. 10/2010:

“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A al fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa”.

A tal proposito, nella seduta del 09/03/2019, l'Autorità Competente ha esaminato la presente variante e la *Relazione motivata*, predisposta dal proponente ed allegata alla variante in oggetto, nella quale si relaziona in merito all'esclusione della variante stessa dalla procedura di assoggettabilità VAS.

Con determinazione n. 408/2019 del 11/03/2019 si è preso atto del Provvedimento motivato emesso dall'Autorità Competente attraverso il quale, pronunciandosi ai fini del provvedimento di verifica semplificata ai sensi dell'art.5, comma 3-ter della L.R. n.10/2010, la stessa dispone in merito all'esclusione della variante dalla procedura di assoggettabilità a VAS, valutando *“che il nuovo tratto stradale presenta pendenze superiori alla viabilità preesistente per le quali dovranno essere adottati opportuni accorgimenti, anche puntuali, finalizzati alla sicurezza stradale”.*

COERENZA ESTERNA - Art.18, c.2, lett.a L.R. N.65/2014

Il **Piano di Indirizzo Territoriale** della Regione Toscana (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27.04.2015 individua il patrimonio territoriale della Toscana da assoggettare a disciplina di tutela e valorizzazione nonché la strategia di sviluppo territoriale: *“...persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la riduzione dell'impegno di suolo, la conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio toscano.”*

Il PIT-PPR suddivide la Regione in macrozone definite Ambiti di Paesaggio e definisce le linee di indirizzo per la pianificazione a livello locale. Gli obiettivi di qualità individuati per ogni singolo ambito completano quelli contenuti negli abachi delle invarianti validi per tutto il territorio Regionale.

L'ambito di paesaggio cui fare riferimento è il n. **11 Val d'Arno Superiore**, nel quale, dall'esame dei rapporti strutturali e delle relazioni che si instaurano tra le quattro invarianti, scaturiscono obiettivi di qualità e direttive volti alla tutela e alla riproduzione del patrimonio territoriale.

Ai sensi dell'art. 20 della Disciplina di Piano, gli atti di governo del territorio da adottarsi successivamente alla pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del PIT-PPR, devono formarsi in conformità alla disciplina statutaria del piano (di cui all'art.3 comma 2 della Disciplina di Piano) perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso.

In particolare, la disciplina statutaria del Piano si articola in:

- α) disciplina relativa alle invarianti strutturali, di cui al capo II;*
- β) disciplina a livello di ambito contenuta nelle "Schede degli ambiti di paesaggio";*
- χ) disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Elaborato 8B e relativi allegati, recante, oltre gli obiettivi e le direttive:
 - le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli immobili e dalle aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice come formulate nelle relative Schede di cui all'Elaborato 3B e comprensive delle cartografie recanti l'individuazione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice;*
 - le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice, comprensive delle cartografie recanti l'individuazione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice;**
- δ) disciplina degli ulteriori contesti di cui all'articolo 15;*
- ε) disciplina del sistema idrografico di cui all'articolo 16;*
- φ) disciplina relativa alla compatibilità paesaggistica delle attività estrattive di cui al Titolo 2, Capo VI;*
- γ) disposizioni relative alla conformazione e all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica al PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici;*
- η) norme comuni sulle energie rinnovabili."*

Dall'analisi della Scheda Ambito di Paesaggio, in particolare delle **direttive correlate all'Obiettivo 3**, si rileva la disposizione che prevede, nella logica di valorizzazione delle aree agricole tradizionali, assicurando la funzione idrogeologica delle aree di transizione tra collina e fondovalle, "*il miglioramento della viabilità esistente, l'offerta di servizi alle persone e alle aziende agricole*".

L'invariante strutturale III – *Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali* relativa all'Ambito di Paesaggio 11 individua fra i valori le criticità quella relativa alle infrastrutture viabilistiche, riportando: "*...le parti più densamente urbanizzate presentano aspetti problematici connessi al carico di traffico in relazione al sistema infrastrutturale inadeguato, che necessita di adeguamenti della viabilità esistente e di completamento della rete di livello locale*".

Il progetto oggetto di approvazione contestualmente all'adozione della presente variante è stato sviluppato proprio con l'obiettivo di migliorare la fruizione della rete di livello locale a servizio degli aggregati residenziali storici e delle attività agricole esistenti.

In merito al Piano Paesaggistico regionale si evidenzia inoltre che, in ottemperanza a quanto previsto dal *Codice dei Beni culturali e paesaggistici*, lo stesso ha provveduto ad effettuare la ricognizione dei beni vincolati, individuando sia gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 che le aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142, comma 1 del medesimo D.Lgs. 42/2004.

Relativamente all'area interessata dalla presente variante si segnala che nessuna di queste ricade all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004.

Per quanto riguarda le **aree tutelate per legge** (art.142, comma 1 del Codice) l'area interessata dal progetto oggetto di variante risulta:

-Limitrofa ad un'area che il PIT-PPR evidenzia quale zona soggetta a vincolo ai sensi del succitato art.142, comma 1, lett. g), ovvero *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227*. Nel dettaglio e con verifica dei luoghi si rileva che risulta comunque esterna.

Allegato al progetto della messa in sicurezza della Montanina risulta perizia tecnica a firma di dottore agronomo nella quale si dichiara che l'area soggetta a vincolo paesaggistico dal PIT-PPR ai sensi del art.142, comma 1, lett.g) del D.Lgs. 42/2004 non è classificabile come bosco così come definito ai sensi della L.R. n.39/2000. Nella stessa area, relativa all'intervento di stabilizzazione dell'area in pericolosità di frana, viene introdotta una fascia di rispetto stradale di profondità corrispondente e necessaria per gli eventuali interventi di manutenzione e di messa in sicurezza .

-Limitrofa, ma esterna ad un'area che il PIT-PPR evidenzia quale zona soggetta a vincolo ai sensi del succitato art.142, comma 1, lett. b) ovvero *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi*.

La Variante si forma in CONFORMITÀ al PIT-PPR, in coerenza con le direttive e rispettando le prescrizioni e le prescrizioni d'uso.

Il **P.T.C.P. della Provincia di Arezzo** è stato approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n.72 del 16.05.2000.

Il piano persegue lo sviluppo sostenibile nel territorio provinciale, a tal fine assume la tutela dell'identità culturale e fisica del territorio come condizione essenziale di qualsiasi scelta di trasformazione ambientale e promuove la valorizzazione delle qualità dell'ambiente naturale, paesaggistico ed urbano, il ripristino delle qualità deteriorate ed il contenimento di nuovi e più elevati valori formali e funzionali al territorio.

Gli obiettivi generali di tale piano sono:

- la tutela del paesaggio, del sistema insediativo di antica formazione e delle risorse naturali;
- la difesa del suolo, sia sotto l'aspetto idraulico che della stabilità dei versanti;
- la promozione delle attività economiche nel rispetto dell'articolazione storica e morfologica del territorio;
- il potenziamento e l'interconnessione funzionale delle reti dei servizi e delle infrastrutture;

- il coordinamento degli strumenti urbanistici.

La Variante risulta coerente con gli *obiettivi per la rete delle infrastrutture* individuati dall'art. 11 delle Norme del P.T.C.P.:

“1. **Obiettivo generale** relativo alla rete delle infrastrutture è il miglioramento dei livelli di mobilità delle persone, delle merci, delle informazioni e delle fonti energetiche su tutto il territorio provinciale attraverso l'integrazione delle diverse modalità di trasporto, il potenziamento, l'integrazione e l'accessibilità della rete delle infrastrutture ed il completamento dei principali itinerari di trasporto.

(...)

2. In particolare vengono indicati i seguenti obiettivi:

a)....b)....

c) potenziare, migliorare ed integrare la rete infrastrutturale dei sistemi della mobilità, delle comunicazioni, del trasporto dell'energia e delle fonti energetiche, con particolare attenzione alle esigenze della sicurezza stradale nonché di tutela dall'inquinamento atmosferico ed acustico;

(...)”

Pertanto, la Variante persegue le direttive indicate dalla pianificazione provinciale e risulta CONFORME agli obiettivi generali del PTCP.

COERENZA INTERNA - Art.18, c.2, lett.b L.R. n.65/2014

Verifica coerenza con obiettivi e prescrizioni del Piano Strutturale

La Variante al Piano strutturale, di minima entità, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014 ha aggiornato, integrato ed approfondito gli aspetti geologici ed idraulici riferiti al quadro conoscitivo dello strumento di pianificazione territoriale, sono rimasti invariati gli obiettivi principali indicati nello strumento originario approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2000.

Di seguito gli obiettivi principali riportati all'art. 1 delle N.T.A. del Piano Strutturale:

- *“salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico mediante interventi di manutenzione, ripristino dei caratteri naturali, promozione delle qualità esistenti, come requisito fondamentale per uno sviluppo sostenibile;*

- *salvaguardia e valorizzazione della identità culturale del territorio e della comunità, assunta come condizione di ogni ammissibile scelta di trasformazione, attraverso lo sviluppo delle conoscenze, la conservazione delle strutture storiche del territorio e dei caratteri storico-tipologici dell'edilizia;*

- *razionale utilizzazione delle risorse, valorizzando e potenziando il patrimonio insediativo e le strutture produttive, contribuendo a promuovere l'evoluzione sociale ed economica del territorio comunale;*

- *recupero e riassetto dell'area mineraria dismessa e ricomposizione territoriale attraverso la riacquisizione del sito come patrimonio della collettività;*

- *riorganizzazione e razionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità volte ad eliminare le condizioni di incompatibilità determinate dai traffici di attraversamento degli insediamenti. Gerarchizzazione dei percorsi dando spazio a forme di mobilità alternative rispetto all'automobile;*

- *elevamento complessivo della qualità architettonica ed ambientale del sistema insediativo attraverso incentivazioni per la tutela ed il recupero del patrimonio edilizio di antica formazione ed una generalizzata riqualificazione di quello più recente;*

- ***tutela e valorizzazione delle colture specialistiche del territorio agricolo e promozione delle forme di turismo legate all'attività agricola.***"

L'art. 21 del Piano Strutturale " Le infrastrutture viarie" rileva inoltre:

"Per le nuove viabilità di progetto, ferme restando le indicazioni contenute nello statuto dei luoghi, si dovranno osservare i seguenti criteri ed indirizzi generali:

- ***previsione di alberature, con specie tipiche, riducendo al minimo i rilevati e le opere d'arte in modo da non introdurre fratture nella campagna;***

- ***rispetto massimo della configurazione storica e morfologica del territorio;***

- *minimizzazione di sovrappassi con preferenza di svincoli a raso;*

- *riorganizzazione della sosta degli autoveicoli, nei tratti prossimi o di attraversamento dei centri abitati;*

- *definizione delle banchine, delle piazzole per la fermata e la sosta di autocorriere, delle piazzole per cassonetti e per il recupero dei rifiuti e delle eventuali aree di servizio.*

Fattibilità geologica .Una delle principali finalità di questo progetto è mettere in atto tutte le opere necessarie per rendere definitivo il percorso di cantiere per l'accesso a Case Massi escludendo la riattivazione della originaria viabilità che si trova in pericolosità di frana.

La viabilità di progetto ricade in pericolosità geologica molto elevata PG4 come da studio geologico redatto ai sensi del DPGR 53/R/2011. La strada nonostante sia da realizzare al di fuori delle aree in dissesto, risulta compresa in parte nel buffer che individua le cosiddette aree di influenza sia della frana attiva presente a ovest che del soliflusso presente a est. Una volta che i lavori di stabilizzazione della frana presente a ovest saranno terminati, la strada sarà interessata per una esigua porzione dalla pericolosità PG4 del buffer del soliflusso e in gran parte dalla pericolosità PG3 del buffer alla PG4. Lo studio geologico effettuato ai sensi del DPGR 53/R/2011 ritiene la soluzione fattibile.

Lo stesso progetto è stato sottoposto alla validazione e acquisizione di parere da parte degli enti competenti.

A tal fine si richiama:

- il parere espresso dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno in data 11/03/2018 con prot. 3068, che rileva quanto segue:

".....Il progetto proposto definisce il tracciato della nuova viabilità al margine delle esistenti aree PF4 e PF3 senza interferire con esse, scegliendo in tal senso la collocazione ottimale della nuova strada, dato che nelle aree richiamate gli interventi pubblici sono ammessi solo se "non diversamente localizzabili". Si rileva inoltre che le indagini geologico-tecniche dimostrano che la nuova collocazione presenta sezioni di progetto con condizioni di stabilità secondo normativa a dimostrazione che, in ogni caso, minime interferenze locali non hanno effetti sulle aree a pericolosità del PAI ad oggi delineate.

Ciò premesso si comunica che il nuovo tracciato di progetto è ammissibile senza parere da parte di questa Autorità a condizione che non siano introdotte varianti progettuali con evidenti interferenze con le aree PF3 e PF4."

-la trasmissione del progetto alla Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile- Settore Genio Civile Valdarno Superiore in data 13/03/2019 con prot. 3255 ;

Verifica con il Regolamento Urbanistico

La viabilità di progetto si colloca in prossimità della preesistente strada comunale Case Massi, compresa fra l'abitato di Meleto e della Montanina .

La parte a monte del nuovo tracciato viario, ricade all'interno di un geotopo di valore monumentale, formazioni geologiche normate dall'art. 38 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente e per cui *"sonosempre consentiti gli interventi volti a salvaguardare l'agibilità e l'adeguamento funzionale del sistema viario purchè siano garantiti il corretto inserimento ambientale oltre che le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura e dei versanti"* .

Gli obiettivi del progetto e della contestuale Variante agli strumenti di governo del territorio possono considerarsi coerenti con gli obiettivi generali del PS soprattutto con le finalità di riorganizzazione e razionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità e in quanto messa in sicurezza del tracciato nell'interesse pubblico generale.

Verifica coerenza con il PCCA

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), oltre a consentire l'applicazione della disciplina dell'inquinamento acustico, disciplina l'uso del territorio e ne vincola le modalità di sviluppo al pari degli strumenti urbanistici.

I riferimenti dei valori limite delle sorgenti sonore sono contenuti nel D.P.C.M. del 14.11.1997, dove si stabiliscono i valori limite assoluti e quelli differenziali di immissione validi all'interno di ambienti abitativi, oltre all'introduzione di valori di qualità, di attenzione e emissione. I valori ammessi sono distinti in funzione della classificazione acustica del territorio effettuata dai comuni sulla base dei criteri della Del. Consiglio regionale n. 77/2000 e delle classi di destinazione d'uso riportate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. del 14.11.1997.

Le aree oggetto di variante sono inserite in Classe III e non risultano essere presenti ricettori sensibili e non differiscono dalle condizioni generate dalla presenza della originaria viabilità.

Le previsioni di variante risultano quindi COERENTI con il Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Visto inoltre il **Regolamento Edilizio Comunale** approvato con delibera del C.C. n. 37 del 29/10/2013 e n. 11 del 29/04/2015.

La variante risulta COERENTE con gli altri strumenti urbanistici comunali.

Art.18, c.2, lett.c), tutela e riproduzione del patrimonio territoriale

Relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I della L.R. n.65/2014 con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale occorre rilevare che la variante in oggetto non risulta in contrasto con nessuna delle disposizioni previste.

Come sopra evidenziato, la Variante, per la sua natura di modifica minimale volta alla realizzazione di un tracciato viario da realizzarsi in condizioni di maggiore sicurezza in alternativa, ma in prossimità, a quello preesistente, non introduce nuove previsioni di consumo di suolo.

Le modifiche introdotte non risultano incidenti sulle risorse ambientali e territoriali valutate nelle potenzialità dei vigenti strumenti di pianificazione.

Art.18, c.2, lett.d), rispetto criteri individuazione del perimetro del territorio urbanizzato

Come già esposto nel presente documento, la Variante si riferisce ad infrastruttura alternativa ad un limitrofo tracciato che corre in area di frana. **In tal senso si da intendersi come adeguamento di infrastruttura esistente in area con maggiori garanzie di sicurezza e stabilità dal punto di vista geologico e pertanto ricadente fra gli interventi disciplinati dall'art. 25 comma 2 della L.R. n.65/2014.**

Art.18, c.2, lett.e), rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III

In riferimento al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III della L.R. n.65/2014 relative al territorio rurale si sottolinea che la previsione si pone come necessaria ed obbligatoria per la definizione di condizioni di maggiore sicurezza nella viabilità a servizio del territorio e comunque nel rispetto degli assetti territoriali, ambientali e paesaggistici. La viabilità preesistente si localizza infatti nella medesima sotto zona urbanistica ed in nuovo tracciato si discosta localizzandosi in area di minore pericolosità idrogeologica.


Cavriglia, lì 18/03/2019

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Piero Secciani

COMUNE
DI
CAVRIGLIA

PROVINCIA DI AREZZO

P.R.G. 98
IL PIANO STRUTTURALE



TAV.S2

IL SISTEMA
INFRASTRUTTURALE
LA VIABILITA'


SCALA 1:10000

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
DENOMINATO "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE
MASSI" (RACCORDO VIABILITA' MONTANINA -
CASE MASSI) E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E
REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI AI SENSI
DELL'ART. 34 DELLA L.R. n.65/2014

STATO ATTUALE

Sindaco: Leonardo degl'Innocenti o Sanni


Responsabile del Procedimento: Geom. Piero Secchini
Indagini Geologiche Tecniche: Geol. Michele Sani
Terra & Opere srl



COMUNE
DI
CAVRIGLIA

PROVINCIA DI AREZZO

P.R.G. 98
IL PIANO STRUTTURALE



TAV.S2

IL SISTEMA
INFRASTRUTTURALE
LA VIABILITA'


SCALA 1:10000

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
DENOMINATO "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE
MASSI" (RACCORDO VIABILITA' MONTANINA -
CASE MASSI) E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E
REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI AI SENSI
DELL'ART. 34 DELLA L.R. n.65/2014

STATO MODIFICATO

Sindaco: Leonardo degl'Innocenti o Sanni

Responsabile del Procedimento: Geom. Piero Secchini
Indagini Geologiche Tecniche: Geol. Michele Sani
Terra & Opere srl



LEGENDA

-  COLLEGAMENTI MINORI
-  COLLEGAMENTI MAGGIORI ESISTENTI
-  COLLEGAMENTI MAGGIORI DI PROGETTO
-  COLLEGAMENTI MINORI DI PROGETTO
-  CENTRI ABITATI, NUCLEI STORICI
-  CENTRI ABITATI MINORI



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

DETERMINAZIONE N. 408 DEL 11/03/2019

Settore **AREA URBANISTICA**

Servizio **SERVIZIO URBANISTICA**

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE MASSI" (RACCORDO VIABILITA' MONTANINA - CASE MASSI) E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. DEL 10/11/2014 N. 65. PRESA D'ATTO DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S.

Caviglia, 11.03.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

F.to Geom. Piero Secchi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Caviglia, _____

IL MESSO COMUNALE

F.to Mauro Mannini

COPIA

E' copia conforme all'originale.

Caviglia, _____

IL Responsabile dell'Area Amministrativa

dott.ssa Donatella Renzi

**IL RESPONSABILE
AREA URBANISTICA**

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2000 con la quale veniva approvato il Piano Strutturale successivamente modificato con una variante di minima entità approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014 "*Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico e variante di minima entità al Piano Strutturale.*";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014 con la quale veniva approvato il Regolamento Urbanistico;

Richiamata altresì la la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 31.01.2019 avente ad oggetto "Delibera di indirizzo in merito alla variante n.01 al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10.11.2014 n.65 – Intervento strada comunale Montanina individuazione nuovo tracciato viario Case Massi", con la quale la Giunta dava mandato agli uffici competenti di predisporre tutti gli atti necessari ai fini della approvazione della Variante agli strumenti della pianificazione comunale ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

Premesso che

- con deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 10.01.2019 "Procedimenti di VAS e VIA ai sensi del D.lgs. 152/2006 e alla L.R. 10/2010 -Attribuzione competenze ed individuazione membri commissione tecnica comunale con ruolo di Autorità Competente" composta dai seguenti membri:

Dott. Arch. Giancarlo Barucci, in servizio a tempo indeterminato, in qualità di Istruttore Direttivo presso il Comune di Terranuova Bracciolini;

Dott. Arch. Annalisa Pontenani, in servizio a tempo indeterminato, in qualità di Istruttore Direttivo presso il Comune di Firenze;

Dott. Agr. Lorenzo Venturi, in servizio a tempo indeterminato, in qualità di Istruttore Direttivo presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno.

- per la procedura di variante in esame sono stati individuati ai fini della VAS i seguenti soggetti:
 - PROPONENTE, Responsabile Area Urbanistica;
 - AUTORITÀ PROCEDENTE, il Consiglio Comunale;
 - AUTORITÀ COMPETENTE, Commissione Tecnica Comunale VAS;
- con nota a mezzo pec prot. 2703 del 02/03/2019 è stata trasmessa ai componenti di cui sopra la *RELAZIONE MOTIVATA ai sensi dell'art.5 comma 3-ter della L.R. n.10/2010 e ss.mm.ii.* affinché

l'Autorità Competente si esprimesse con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dalla ricezione delle stessa;

Dato atto che in data 09/03/2019 l'Autorità Competente si è riunita, su convocazione nei termini di legge di cui alla comunicazione prot. n. 2703 del 02/03/2019, al fine di esprimere il proprio provvedimento motivato sulla Variante in oggetto;

Vista la *Relazione motivata* predisposta al fine di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità semplificata a VAS, ai sensi dell'art.5, comma 3-ter della L.R. n.10/2010;

Visto il verbale redatto nella seduta del 09/03/2019 dall'Autorità Competente, allegato e parte integrante della presente determinazione (Allegato A);

Preso atto che, come da verbale allegato e parte integrante della presente determinazione (Allegato A), l'Autorità competente ha espresso, ai sensi dell'art.5 comma 3-ter della L.R. n.10/2010, il proprio provvedimento motivato di **ESCLUSIONE** della succitata Variante dal procedimento di assoggettabilità a VAS e altresì di VAS;

Visti:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs. n.152/2006 recante " *Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale n.10/2010 "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione intergrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*" e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n.65/2014 "*Norme per il governo del territorio*", in particolare l'art.14 secondo il quale gli atti di governo del territorio e loro varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica nei casi e secondo le modalità indicati dalla L.R. n.10/2010 e dal D.Lgs. n.152/2006;
- il D.Lgs. n.267/2000 "*Testo unico sull'Ordinamento degli enti locali*";

Visto in particolare l'art.22, comma 5 della L.R. n.10/2010, il quale dispone che "*Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o del proponente (...)*";

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione del provvedimento di esclusione dalla VAS sul sito web dell'autorità procedente.

DETERMINA

- 1. di prendere atto** delle conclusioni contenute nel provvedimento redatto dall'Autorità Competente in materia di VAS che esclude dalla procedura di VAS la Variante in oggetto denominata

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE MASSI" (RACCORDO VIABILITA' MONTANINA - CASE MASSI) E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. DEL 10/11/2014 N. 65.

2. **di disporre**, ai sensi dell'art. 22, comma 5 della L.R. n.10/2010, la pubblicazione del provvedimento di esclusione dalla VAS sul sito web dell'autorità procedente.
3. **di disporre**, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Cavriglia, li

Il Responsabile Area Urbanistica
Geom. Piero Secciani





COMUNE DI CAVRIGLIA

Provincia di Arezzo

Viale P. di Piemonte, 9 - 52022 Caviglia (AR) Tel. 055-966971 Fax 055-966503

Valutazione Ambientale Strategica - Verifica di Assoggettabilità Semplificata
(Art. 5, comma 3-ter, L.R. Toscana 10/2010 e ss.mm.ii.)

VERBALE AUTORITA' COMPETENTE

seduta del giorno 9 marzo 2019

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE MASSI" (RACCORDO VIABILITA' MONTANINA - CASE MASSI) E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. DEL 10/11/2014 N. 65

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il D.lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i;

Vista la L.R. 65/2014 "*Norme per il governo del territorio*", in particolare l'art.14 secondo il quale gli atti di governo del territorio e loro varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica nei casi e secondo le modalità indicati dalla L.R. 10/2010 e dal D.Lgs 152/2006.

Vista la Legge Regionale n.10/2010 "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art.5 comma 3-ter secondo il quale nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente;

Richiamati gli atti di governo del territorio vigenti del Comunale di Caviglia:

- Piano Strutturale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2000 successivamente modificato con una variante di minima entità approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014 "*Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico e variante di minima entità al Piano Strutturale.*"

-Regolamento Urbanistico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014.

Considerato che entrambi gli strumenti sia di pianificazione territoriale che urbanistica sono stati redatti in attuazione dell'allora vigente legge urbanistica regionale (L.R. n.1/2005), sono altresì stati sottoposti al procedimento di valutazione ambientale Strategica di cui L.R. n.10/2010 (parere motivato espresso dall'autorità competente Del.G.C. n. 69/2014 del 03/04/2014(DGC n.58/2014);

dalla perimentrazione dell'area di frana e pertanto determinando condizioni di maggiore sicurezza, senza nessuna modifica alla norma;

- non comporta modifiche sostanziali alla disciplina di piano già sottoposto a VAS;
- non può in alcun modo comportare effetti significativi sull'ambiente, né rischi sulla salute umana o impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;

Attesa la necessità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 3-ter della L.R. n.10/2010, di esprimere con provvedimento motivato l'esclusione o l'assoggettabilità a VAS della Variante.

ESPRIME

di **NON RILEVARE** caratteri ostativi alla esclusione dalla VAS ai sensi dell'art. 5 comma 3-ter della L.R. n.10/2010, valutando che il nuovo tratto stradale presenta pendenze superiori alla viabilità preesistente per le quali dovranno essere adottati opportuni accorgimenti, anche puntuali, finalizzati alla sicurezza stradale.

Di **ESCLUDERE** la succitata Variante dal procedimento di assoggettabilità a VAS e altresì di VAS.

La seduta si conclude alle ore 12,30

Cavriglia, li 9 marzo 2019

AUTORITÀ COMPETENTE
Arch. Giancarlo Barucci
Arch. Annalisa Pontenani
Agr. Lorenzo Venturi



G. Barucci

A. Pontenani

L. Venturi



COMUNE DI CAVRIGLIA
PROVINCIA DI AREZZO

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE MASSI" (RACCORDO VIABILITA' MONTANINA - CASE MASSI) E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 10/11/2014 N. 65

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ SEMPLIFICATA. RELAZIONE MOTIVATA
ai sensi dell'art.5 comma 3-ter della L.R. n.10/2010 e ss.mm.ii.

AREA URBANISTICA



Responsabile del Procedimento
Geom. Piero Secciani

Garante dell'informazione
P.I. Mario Baldini

INDICE:

PREMESSA.....

LA VARIANTE N.01 AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.....

RIFERIMENTI NORMATIVI.....

Aspetti procedurali.....

COERENZA ESTERNA - Art.18, c.2, lett.a L.R. N.65/2014.....

Verifica coerenza con il PIT-PPR.....

Verifica coerenza con il P.T.C.P.....

Verifica coerenza con il Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.).....

COERENZA INTERNA - Art.18, c.2, lett.b L.R. N.65/2014.....

Verifica coerenza Piano Strutturale.....

Verifica coerenza con il P.C.C.A.....

ASPETTI AMBIENTALI E PRESSIONI SULLE RISORSE.....

Sistema aria.....

Sistema acqua, suolo e sottosuolo.....

Sistema energia e inquinamento luminoso.....

Sistema ambiente, paesaggio, flora e fauna.....

Produzione e smaltimento dei rifiuti.....

Mobilità.....

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI.....

PREMESSA

La presente relazione costituisce **relazione motivata** redatta ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità semplificata a VAS ai sensi dell'art.5 comma 3-ter della L.R. n.10/2010, al fine di verificare che le previsioni oggetto della presente variante non comportino impatti sull'ambiente.

La Valutazione Ambientale Strategica è lo strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione con la finalità di perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

La valutazione ambientale strategica è regolata a livello comunitario dalla direttiva 2001/42/CE.

La normativa nazionale di attuazione della direttiva è costituita dal D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", modificato una prima volta dal D.Lgs. 4/2008 "*Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale*", ed ulteriormente modificato dal D.Lgs. 128/2010 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*". Come stabilito dall'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 "*Norme In materia di VAS e VIA*", e come previsto dal succitato D.Lgs. 4/2008, le Regioni devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto statale.

Il quadro normativo della Regione Toscana in materia di valutazione ambientale è costituito dalla L.R. 12 febbraio 2010 n. 10 "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*" e successive modifiche e integrazioni.

La Regione Toscana con legge 25 febbraio 2016, n. 17 *Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica VAS, di valutazione di impatto ambientale VIA, di autorizzazione integrata ambientale AIA e di autorizzazione unica ambientale AUA*, ha modificato la legge regionale n.10/2010 al fine adeguare la disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) alle modifiche successivamente intervenute al D.lgs. 152/2006. Tale norma introduce forme di semplificazione rese necessarie alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale e provvede ad adeguare la stessa alle novità introdotte dalla L.R. n.65/2014; in particolare, per quanto riguarda le forme di semplificazione, è stata introdotta la procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale, che non comportino impatti sull'ambiente e che riguardino piani già sottoposti a VAS. A tale scopo è stato modificato l'art.5 della L.R. n.10/2010 con l'inserimento del comma 3-ter che testualmente dispone: "*Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità*

procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa”.

Gli atti di governo del territorio vigenti del Comune di Cavriglia i risultano i seguenti:

-la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2000 con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Strutturale successivamente modificato con una variante di minima entità approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014 "Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico e variante di minima entità al Piano Strutturale."

-la Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2003 è stato approvato il Regolamento Urbanistico, poi interessato da variante generale approvata definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n.80 del 09.11.2007 e successivamente interessato dalla "Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico e variante di minima entità al Piano Strutturale.", approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014.

Entrambi gli strumenti sia di pianificazione territoriale che urbanistica sono stati redatti in attuazione dell'allora vigente legge urbanistica regionale (L.R. n.1/2005), e sono altresì stati sottoposti al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (parere motivato espresso dall'autorità competente Del.G.C. n. 69/2014 del 03/04/2014 "Parere Motivato dell'Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (art.26 l.r. 10/2010) sulla Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni di Regolamento Urbanistico e Variante di minima entità al Piano Strutturale, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 29/10/2013")

LA VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Il progetto di messa in sicurezza della viabilità comunale della Montanina ha previsto la realizzazione di una viabilità provvisoria per l'accesso al complesso di Case Massi. Nel corso dei lavori è stato valutato di rendere definitivo questo tracciato che si colloca all'esterno del perimetro interessato dalla frana, rispetto al tracciato originario che continuerebbe a transitare sul corpo di frana.


A tal fine si è espressa la Giunta Comunale con Deliberazione n.24 del 31/01/2019 " *Delibera di indirizzo in merito alla variante n.01 al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10.11.2014 n.65 – Intervento strada comunale Montanina individuazione nuovo tracciato viario Case Massi*", con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Urbanistica di mettere in atto tutte le procedure e le attività necessarie ai fini dell'approvazione della variante agli atti di governo del territorio.

Il Piano Strutturale vigente rappresenta le infrastrutture viarie esistenti e di progetto, in connessione con la programmazione Provinciale o Regionale. La tavola S2 evidenzia fra i collegamenti minori la strada di Case Massi, che dalla strada comunale della Montanina collega a Case Massi.

L'individuazione di una nuova viabilità comunale rileva la necessità di inserire tale tracciato nelle previsioni del Piano Strutturale .

L'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale riporta quanto segue:

"E' confermato il disegno della attuale maglia viaria con il ruolo preminente del percorso di mezzacosta. Nelle condizioni di maggior disagio sono stati previsti percorsi di scarto agli abitati e di adduzione ai poli produttivi esistenti o di progetto. Il Regolamento Urbanistico svilupperà un approfondimento progettuale precisando, in ragione della presenza di effettivi vincoli (morfologici, idraulici o paesaggistici), esatta localizzazione delle nuove infrastrutture, caratteristiche tecniche e verifiche degli effetti ambientali. La localizzazione di Regolamento Urbanistico potrà scostarsi entro un intorno di 50 metri dal tracciato previsto da PS senza che ciò costituisca variante".



Il Regolamento Urbanistico vigente localizza la viabilità originaria verso Case Massi, riportandola

erroneamente come viabilità vicinale o interpodereale. Questa viabilità risulta nell'elenco delle strade comunali già dalla individuazione fatta con deliberazione del C.C. n. 74 del 1938.

L'individuazione di una viabilità alternativa prevede di procedere ad una variante dello strumento di pianificazione urbanistica che introduca il tracciato previsto. La stessa variante tiene conto della necessità di individuare un' adeguata fascia di rispetto stradale, estesa all'area interessata dall'intervento per la messa in sicurezza dell'area in pericolosità di frana a tutela dei possibili necessari interventi futuri.



ESTRATTO REGOLAMENTO URBANISTICO- Tav. B4 Meleto- S.Barbara

RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituiscono i principali riferimenti normativi per la Valutazione Ambientale Strategica:

- Direttiva 2001/42/CE;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 65/2014 e s.m.i.;
- Legge Regionale 10/2010 “*Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza*” e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 6/2012 “*Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla L.R. 10/2010, alla L.R. 49/99, alla L.R. 56/2000, alla L.R. 61/03 e alla L.R. 1/05*” e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 17/2016 “*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica*”

(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della L.R. 22/2015. Modifiche alla L.R. 10/2010 e alla L.R. 65/2014”

– Legge Regionale n 25/2018 *"Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla L.R. 10/2010 e alla L.R. 46/2013"*.

Aspetti procedurali:

La realizzazione della nuova viabilità di Case Massi non rientra nelle previsioni dei collegamenti minori di progetto contenute nel Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigenti.

Si tratta della previsione di un'opera pubblica necessaria per definire l'accesso all'aggregato di Case Massi oltre che il collegamento ad una rete di viabilità minori a servizio del territorio.

Come previsione di opera pubblica, che presenta finalizzata a definire maggiori garanzie di sicurezza della viabilità, nell'interesse pubblico generale, che non comporta modifiche alla disciplina di piano, già sottoposto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, per la variante in oggetto si applica l'art. 5 comma 3-ter) della L.R. n. 10/2010:

“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A al fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa”.

La legge regionale individua i soggetti che devono essere coinvolti nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, così come definiti dall'articolo 4 della L.R. 10/2010:

- *Autorità competente* – “la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS”.

Per i procedimenti di VAS del Comune di Cavriglia è individuata la Commissione Tecnica Comunale VAS nominata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2019;

- *Autorità procedente* – “la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla

lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo”.

Per i procedimenti di VAS è individuato quale figura di Autorità procedente il Consiglio Comunale, così come deliberato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2019.

• *Proponente* – “eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall’autorità procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma (...)”.

Per i procedimenti di VAS è individuato quale proponente il Responsabile dell'Area Tecnica, come deliberato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2019.

OBIETTIVI DELLA VARIANTE

Come precedentemente indicato, si tratta della previsione di un'opera pubblica necessaria per definire l'accesso all'aggregato di Case Massi oltre che il collegamento ad una rete di viabilità minori a servizio del territorio, in condizioni di maggiore sicurezza nell'interesse pubblico generale e che non prevede di apportare modifiche alla disciplina di piano.

L'Amministrazione comunale, pertanto, ha ritenuto necessario avviare la procedura di variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigente.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 31/01/2019 " *Delibera di indirizzo in merito alla variante n.01 al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10.11.2014 n.65 – Intervento strada comunale Montanina individuazione nuovo tracciato viario Case Massi*" la Giunta ha dato mandato al Responsabile dell'Area Urbanistica di mettere in atto tutte le procedure e le attività necessarie ai fini dell'approvazione della variante agli atti di governo del territorio.

La Giunta Comunale ha preso atto della nota trasmessa in data 18/01/2019 dal Direttore dei Lavori Dott.

Geol. Michele Sani al Responsabile Unico del Procedimento, con la quale viene indicata come opportuna una variante al progetto che renda definitivo il tracciato della strada alternativo ed a carattere provvisorio verso la località Case Massi, essenzialmente per i seguenti motivi:

-la prevista viabilità provvisoria ricade esternamente all'area di frana, mentre la riattivazione del tracciato originario continuerebbe a transitare sul corpo di frana che sebbene venga stabilizzato, presenterà pur sempre caratteristiche di minore garanzia rispetto alle aree circostanti;

-la viabilità alternativa per Case Massi presenta caratteristiche idonee per essere trasformata in percorso definitivo in termini di larghezza, strato di fondazione e massicciata;

-che la maggiore spesa nel completamento della pista verrebbe compensata nella mancata adeguamento dell'originario tracciato viario per case massi;"

La variante al PS si concretizza principalmente nell'inserimento della viabilità di nuova previsione, tav. S2 "Il sistema infrastrutturale. La viabilità", non prevedendo modifiche alle N.T.A..

L'area risulta ricadere nel subsistema dell'area della Miniera esterna al territorio urbanizzato, prossima all'UTOE Meleto e la modifica da apportare non trova contrasti con la gestione dei processi di trasformazione, le linee programmatiche e gli obiettivi del Piano Strutturale.

Ai sensi dell'art. 222 della L.R. 65/2014 "*Disposizioni transitorie generali*", si prevede che, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni possano adottare ed approvare varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'art. 224 della stessa legge, previo parere favorevole della conferenza di coopianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014.

L'art.224 "Disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato" dispone che, nelle more della formazione dei nuovi strumenti urbanistici adeguati ai contenuti della L.R. 65/2014, ai fini della formazione delle varianti al Regolamento Urbanistico, "...si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.....".

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014 "*non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:*

- a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;*
- b) interventi attinenti alla sicurezza ,.....alla difesa idraulica e idrogeologica;"*

Per quanto rilevato si ritiene che il tracciato viario di progetto risponda alle casistiche indicate al punto a) e b) del comma 2, art. 25 della L.R. 65/2014, in quanto alternativa ad un limitrofo tracciato che corre in area di frana. In tal senso si da intendersi come adeguamento di infrastruttura esistente in area con maggiori garanzie di sicurezza e stabilità dal punto di vista geologico.

La variante al R.U. vigente prevede di inserire detto tracciato in alternativa all'attuale viabilità che collega la Strada della Montanina con Case Massi.

Il progetto definitivo oggetto di approvazione nell'ambito di questa variante urbanistica presenta come principali interventi :

- la trasformazione in definitivo del tracciato nato come viabilità di servizio di Case Massi nel corso delle opere di messa in sicurezza della strada comunale della Montanina;
- la dismissione e rimodellamento dell'area interessata dal tracciato originario della viabilità verso Case Massi.
- la localizzazione di un'adeguata fascia di rispetto stradale che permetta in futuro qualsiasi ulteriore intervento di messa in sicurezza a garanzia della sicurezza della viabilità pubblica.

OBIETTIVI

Gli obiettivi prioritari che l'Amministrazione comunale intende raggiungere mediante l'approvazione del progetto definitivo e la contestuale variante agli strumenti urbanistici vigenti sono i seguenti:

- definizione di una viabilità di accesso all'aggregato di Case Massi che risulti esterna all'area interessata da pericolosità di frana, privilegiando il percorso nato come provvisorio nel corso dei lavori di messa in sicurezza della strada Comunale della Montanina;
- aumentare il livello di sicurezza geologica del tracciato di adduzione a Case Massi;
- razionalizzare gli interventi, sfruttando le opere in parte già realizzate per la definizione della viabilità di servizio;
- apportare nel R.U. la corretta individuazione della viabilità di Case Massi quale viabilità comunale e non come vicinale/interpodereale.

AZIONI

Le principali **azioni** previste nella variante intervengono sia sulla cartografia che sulla disciplina urbanistica:

- Introduzione della previsione del tracciato nella tav. S2 "Il Sistema infrastrutturale. La viabilità" del Piano Strutturale
- Introduzione della previsione del tracciato di progetto nelle tavole A1 "Territorio aperto" e B4 "Meleto-Santa Barbara" del R.U., con individuazione di un'adeguata fascia di rispetto stradale in prossimità delle aree interessate da intervento di messa in sicurezza della strada di Montanina.

POSSIBILI EFFETTI

- Migliorare i livelli di sicurezza geologica del tracciato viario che collega la Strada della Montanina all'aggregato di Case Massi, grazie alla dismissione del tracciato che corre in area di frana e alla realizzazione di opere direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale di progetto;
- Sfruttare le condizioni create con le opere già approntate per la realizzazione la viabilità di servizio nel corso delle opere di messa in sicurezza della Strada della Montanina.

Come evidenziato nel precedente paragrafo relativo alle AZIONI, la Variante in oggetto non determina modifiche alle N.T.A. e alla disciplina degli strumenti in questione.

Pertanto contestualmente all'approvazione del progetto definitivo si rende necessario apportare anche alcune lievi modifiche cartografiche conseguenti alla definizione del nuovo tracciato viario

Di seguito si riportano quindi gli estratti degli elaborati cartografici riferiti a :


Piano Strutturale

- Tav. S2 "Il Sistema infrastrutturale . La viabilità" scala 1:10.000


Regolamento Urbanistico

- Tav. A1 "Territorio aperto" scala 1:5.000
- Tav. B4 "Meleto-Santa Barbara" scala 1:2.000

ELABORATI CARTOGRAFICI STATO MODIFICATO



Estratto P.S. Modificato



Estratto R.U. Modificato

Verifica coerenza con il PIT -PPR

Il **Piano di Indirizzo Territoriale** della Regione Toscana (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27.04.2015 individua il patrimonio territoriale della Toscana da assoggettare a disciplina di tutela e valorizzazione nonché la strategia di sviluppo territoriale: *“...persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la riduzione dell’impegno di suolo, la conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio toscano.”*

Il PIT-PPR suddivide la Regione in macrozone definite Ambiti di Paesaggio e definisce le linee di indirizzo per la pianificazione a livello locale. Gli obiettivi di qualità individuati per ogni singolo ambito completano quelli contenuti negli abachi delle invariati validi per tutto il territorio Regionale.

L’ambito di paesaggio cui fare riferimento per il territorio di Cavriglia è il n. **11 Val d’Arno Superiore**, nel quale, dall’esame dei rapporti strutturali e delle relazioni che si instaurano tra le quattro invariati, scaturiscono obiettivi di qualità e direttive volti alla tutela e alla riproduzione del patrimonio territoriale.

Dall’analisi della Scheda Ambito di Paesaggio, in particolare delle **direttive correlate all’Obiettivo 3**, si rileva la disposizione che prevede, nella logica di valorizzazione delle aree agricole tradizionali, assicurando la funzione idrogeologica delle aree di transizione tra collina e fondovalle, *“il miglioramento della viabilità esistente, l’offerta di servizi alle persone e alle aziende agricole”* .

L’invariante strutturale III – *Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali* relativa all’Ambito di Paesaggio 11 individua fra i valori le criticità quella relativa alle infrastrutture viabilistiche, riportando: *“...le parti più densamente urbanizzate presentano aspetti problematici connessi al carico di traffico in relazione al sistema infrastrutturale inadeguato, che necessita di adeguamenti della viabilità esistente e di completamento della rete di livello locale”*.

Il progetto oggetto di approvazione contestualmente all’adozione della presente variante è stato sviluppato proprio con l’obiettivo di migliorare la fruizione della rete di livello locale a servizio degli aggregati residenziali storici e delle attività agricole esistenti.

In merito al Piano Paesaggistico regionale si evidenzia inoltre che, in ottemperanza a quanto previsto dal *Codice dei Beni culturali e paesaggistici*, lo stesso ha provveduto ad effettuare la ricognizione dei beni vincolati, individuando sia gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.136 che le aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142, comma 1 del medesimo D.Lgs. 42/2004.

Relativamente all’area interessata dalla presente variante si segnala che nessuna di queste ricade all’interno


di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004.

Per quanto riguarda le **aree tutelate per legge** (art.142, comma 1 del Codice) l'area interessata dal progetto oggetto di variante risulta:

-limitrofa ad un'area che il PIT-PPR evidenzia quale zona soggetta a vincolo ai sensi del succitato art.142, comma 1, lett. g), ovvero *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227*. Nel dettaglio e con verifica dei luoghi si rileva che risulta comunque esterna.

Allegato al progetto della messa in sicurezza della Montanina risulta perizia tecnica a firma di dottore agronomo nella quale si dichiara che l'area soggetta a vincolo paesaggistico dal PIT-PPR ai sensi del art.142, comma 1, lett.g) del D.Lgs. 42/2004 non è classificabile come bosco così come definito ai sensi della L.R. n.39/2000.


L'intervento di messa in sicurezza della viabilità della Montanina e l'individuazione del nuovo tracciato viario verso Case Massi delimitano un'area interessata da una pericolosità di frana, a tal fine viene introdotta una fascia di rispetto stradale di profondità corrispondente e necessaria per gli eventuali interventi di manutenzione e di messa in sicurezza .



Estratto PIT- Elaborato A7 -Aree tutelate per legge (D.Lgs. 42/04 art. 142, lett. g) I territori coperti da

foreste e da boschi)

-esterna ad un'area che il PIT-PPR evidenzia quale zona soggetta a vincolo ai sensi del succitato art.142, comma 1, lett. b) ovvero *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m,etri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.*



Estratto PIT- Elaborato A2 -Aree tutelate per legge (D.Lgs. 42/04 art. 142, lett. b) I territori contermini ai laghi)

Per le ragioni sopra esposte, la variante si forma in COERENZA con le direttive e rispettando le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del PIT-PPR.

Verifica coerenza con il P.T.C.P.

Il P.T.C.P. della Provincia di Arezzo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n.72 del 16.05.2000.

Il piano persegue lo sviluppo sostenibile nel territorio provinciale, a tal fine assume la tutela dell'identità

culturale e fisica del territorio come condizione essenziale di qualsiasi scelta di trasformazione ambientale e promuove la valorizzazione delle qualità dell'ambiente naturale, paesaggistico ed urbano, il ripristino delle qualità deteriorate ed il contenimento di nuovi e più elevati valori formali e funzionali al territorio.

Gli obiettivi generali di tale piano sono:

- la tutela del paesaggio, del sistema insediativo di antica formazione e delle risorse naturali;
- la difesa del suolo, sia sotto l'aspetto idraulico che della stabilità dei versanti;
- la promozione delle attività economiche nel rispetto dell'articolazione storica e morfologica del territorio;
- il potenziamento e l'interconnessione funzionale delle reti dei servizi e delle infrastrutture;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici.

La Variante risulta coerente con gli *obiettivi per la rete delle infrastrutture* individuati dall'art. 11 delle Norme del P.T.C.P.:

“1. **Obiettivo generale** relativo alla rete delle infrastrutture è il miglioramento dei livelli di mobilità delle persone, delle merci, delle informazioni e delle fonti energetiche su tutto il territorio provinciale attraverso l'integrazione delle diverse modalità di trasporto, il potenziamento, l'integrazione e l'accessibilità della rete delle infrastrutture ed il completamento dei principali itinerari di trasporto.

(...)

2. In particolare vengono indicati i seguenti obiettivi:

a)...

b)...

c) potenziare, migliorare ed integrare la rete infrastrutturale dei sistemi della mobilità, delle comunicazioni, del trasporto dell'energia e delle fonti energetiche, con particolare attenzione alle esigenze della sicurezza stradale nonché di tutela dall'inquinamento atmosferico ed acustico;

(...)”

Pertanto, la Variante persegue le direttive indicate dalla pianificazione provinciale e risulta CONFORME agli obiettivi generali del PTCP.

Verifica coerenza con il Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)

Con le delibere del Comitato Istituzionale n. [231](#) e [232](#) del 17 dicembre 2015 è stato adottato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del bacino del fiume Arno con apposizione delle misure di salvaguardia. Successivamente con delibera del Comitato Istituzionale n. [235](#) del 3 marzo 2016 il Piano è stato definitivamente approvato.

Per ciò che concerne la problematiche idrauliche, l'area oggetto di Variante ricade al di fuori delle aree a pericolosità da alluvione individuate nella carta “*Mappa della pericolosità da alluvione fluviale e costiera*” redatta dall'Autorità di Bacino del F. Arno.

Verifica coerenza con obiettivi e prescrizioni del Piano Strutturale

La Variante al Piano strutturale, di minima entità, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014 ha aggiornato, integrato ed approfondito gli aspetti geologici ed idraulici riferiti al quadro conoscitivo dello strumento di pianificazione territoriale, sono rimasti invariati gli obiettivi principali indicati nello strumento originario approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2000.

Di seguito gli obiettivi principali riportati all'art. 1 delle N.T.A. del Piano Strutturale:

- *“salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico mediante interventi di manutenzione, ripristino dei caratteri naturali, promozione delle qualità esistenti, come requisito fondamentale per uno sviluppo sostenibile;*
- *salvaguardia e valorizzazione della identità culturale del territorio e della comunità, assunta come condizione di ogni ammissibile scelta di trasformazione, attraverso lo sviluppo delle conoscenze, la conservazione delle strutture storiche del territorio e dei caratteri storico-tipologici dell'edilizia;*
- *razionale utilizzazione delle risorse, valorizzando e potenziando il patrimonio insediativo e le strutture produttive, contribuendo a promuovere l'evoluzione sociale ed economica del territorio comunale;*
- *recupero e riassetto dell'area mineraria dismessa e ricomposizione territoriale attraverso la riacquisizione del sito come patrimonio della collettività;*
- *riorganizzazione e razionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità volte ad eliminare le condizioni di incompatibilità determinate dai traffici di attraversamento degli insediamenti. Gerarchizzazione dei percorsi dando spazio a forme di mobilità alternative rispetto all'automobile;*
- *elevamento complessivo della qualità architettonica ed ambientale del sistema insediativo attraverso incentivazioni per la tutela ed il recupero del patrimonio edilizio di antica formazione ed una generalizzata riqualificazione di quello più recente;*
- *tutela e valorizzazione delle colture specialistiche del territorio agricolo e promozione delle forme di turismo legate all'attività agricola.”*


L'art. 21 del Piano Strutturale " Le infrastrutture viarie" rileva inoltre:

"Per le nuove viabilità di progetto, ferme restando le indicazioni contenute nello statuto dei luoghi, si dovranno osservare i seguenti criteri ed indirizzi generali:


- *previsione di alberature, con specie tipiche, riducendo al minimo i rilevati e le opere d'arte in modo da non introdurre fratture nella campagna;*
- *rispetto massimo della configurazione storica e morfologica del territorio;*
- *minimizzazione di sovrappassi con preferenza di svincoli a raso;*
- *riorganizzazione della sosta degli autoveicoli, nei tratti prossimi o di attraversamento dei centri abitati;*

- definizione delle banchine, delle piazzole per la fermata e la sosta di autocorriere, delle piazzole per cassonetti e per il recupero dei rifiuti e delle eventuali aree di servizio."

Pericolosità geologica



Quadro Conoscitivo PS – Tav. 12 -Carta delle aree a pericolosità geologica



Quadro conoscitivo PS-Tav. 13 – Carte delle aree a pericolosità di frana del PAI

Una delle principali finalità di questo progetto è mettere in atto tutte le opere necessarie per rendere definitivo il percorso di cantiere per l'accesso a Case Massi escludendo la riattivazione della originaria viabilità che si trova in pericolosità di frana.

Una delle principali finalità di questo progetto è mettere in atto tutte le opere necessarie per rendere definitivo il percorso di cantiere per l'accesso a Case Massi escludendo la riattivazione della originaria viabilità che si trova in pericolosità geologica molto elevata.

La viabilità di progetto ricade in pericolosità geologica molto elevata PG4 come da studio geologico redatto ai sensi del DPGR 53/R/2011. La strada nonostante sia da realizzare al di fuori delle aree in dissesto, risulta compresa in parte nel buffer che individua le cosiddette aree di influenza sia della frana attiva presente a ovest che del soliflusso presente a est. Una volta che i lavori di stabilizzazione della frana presente a ovest saranno terminati, la strada sarà interessata per una esigua porzione dalla pericolosità PG4 del buffer del soliflusso e in gran parte dalla pericolosità PG3 del buffer alla PG4. Lo studio geologico effettuato ai sensi del DPGR 53/R/2011 ritiene la soluzione fattibile.

Verifica con il Regolamento Urbanistico

La viabilità di progetto si colloca in zona "E" territorio rurale, sottozona "E1" zone agricole di fondovalle.

La parte a monte del nuovo tracciato viario, ricade all'interno di un geotopo di valore monumentale, formazioni geologiche normate dall'art. 38 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente e per cui *"sonosempre consentiti gli interventi volti a salvaguardare l'agibilità e l'adeguamento funzionale del sistema viario purchè siano garantiti il corretto inserimento ambientale oltre che le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura e dei versanti"* .

Gli obiettivi del progetto e della contestuale Variante agli strumenti di governo del territorio possono considerarsi coerenti con gli obiettivi generali del PS soprattutto con le finalità di riorganizzazione e razionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità e in quanto messa in sicurezza del tracciato nell'interesse pubblico generale.

Verifica coerenza con il PCCA


Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), oltre a consentire l'applicazione della disciplina dell'inquinamento acustico, disciplina l'uso del territorio e ne vincola le modalità di sviluppo al pari degli strumenti urbanistici.

I riferimenti dei valori limite delle sorgenti sonore sono contenuti nel D.P.C.M. del 14.11.1997, dove si stabiliscono i valori limite assoluti e quelli differenziali di immissione validi all'interno di ambienti abitativi, oltre all'introduzione di valori di qualità, di attenzione e emissione. I valori ammessi sono distinti in funzione

della classificazione acustica del territorio effettuata dai comuni sulla base dei criteri della Del. Consiglio regionale n. 77/2000 e delle classi di destinazione d'uso riportate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. del 14.11.1997.

Le aree oggetto di variante sono inserite in Classe III e non risultano essere presenti ricettori sensibili e non differiscono dalle condizioni generate dalla presenza della originaria viabilità.

Le previsioni di variante risultano quindi COERENTI con il Piano Comunale di Classificazione Acustica, di cui si riporta di seguito un estratto.



ASPETTI AMBIENTALI E PRESSIONI SULLE RISORSE

Al fine di valutare se l'attuazione delle previsioni oggetto della Variante possa comportare eventuali impatti sull'ambiente, sono stati analizzati i seguenti aspetti ambientali, tenendo conto, laddove possibile, anche delle indicazioni metodologiche e operative fornite dalle *Linee Guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS*, redatte dall'ISPRA¹:

- **Sistema aria**

¹ 1 ISPRA, *Manuali e Linee Guida* 148/2017.

- **Sistema delle acque, del suolo e del sottosuolo**
- **Sistema energia e inquinamento luminoso**
- **Sistema ambiente, paesaggio, flora e fauna**
- **Produzione e smaltimento rifiuti**
- **Mobilità**

Sistema aria

L'aria quale bene non riproducibile è sottoposto a fenomeni di inquinamento quali risultato di una complessa interrelazione di molteplici fattori. L'entità e le modalità di emissione (sorgenti puntiformi, diffuse, altezza di emissione, ecc.), i tempi di persistenza degli inquinanti, il grado di mescolamento dell'aria, sono alcuni dei principali fattori che producono variazioni spazio-temporali della composizione dell'aria.

Il traffico veicolare che insisterà sulla strada di nuova realizzazione avrà la stessa intensità rispetto al traffico attualmente transitante sulla originaria viabilità di Case Massi.

Per quanto sopra esposto si ritiene che la variante in oggetto produca un impatto modesto sulla componente aria.

Sistema acqua, suolo e sottosuolo

L'acqua in natura è tra i principali costituenti degli ecosistemi ed è alla base di tutte le forme di vita conosciute, quale bene primario non riproducibile va preservato e tutelato, inoltre quale sistema idro-geologico ne va promossa la corretta regimazione e tutela dei suoli e sottosuoli.

Per quanto concerne il sistema delle acque, particolare rilevanza ambientale assumono la corretta regimazione delle acque superficiali e la tutela di quelle di sottosuolo. I lavori in esecuzione sul corpo di frana regimeranno sia le acque di precipitazione meteorica attraverso la realizzazione di una rete di fossetti di scolo che quelle di sottosuolo (infiltrazione) attraverso la realizzazione di una rete di drenaggi posti alla profondità di 3,5 m al di sotto del piano di campagna. La strada oggetto della variante allo strumento urbanistico sarà dotata di fossette laterali per la regimazione delle acque di precipitazione meteorica. Nella zona affiorano estesamente le Argille di Meleto le quali a causa della loro bassa permeabilità limitano l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque di precipitazione meteorica.

Per quanto riguarda il sistema suolo e sottosuolo la variante inciderà positivamente spostando una strada da un'area di versante attualmente in frana in una zona di spartiacque posta al di fuori delle aree in dissesto, senza prevedere nuova occupazione di suolo.

Per quanto sopra esposto si ritiene che la variante in oggetto produca un impatto minimo su questa componente ambientale.

Sistema energia e inquinamento luminoso

In riferimento alla componente energia e inquinamento luminoso, la variante in oggetto avrà un impatto limitato sul sistema energia, legato solamente al consumo di energia per l'illuminazione pubblica.

Il progetto non prevede l'installazione di corpi illuminanti, andando a sostituire una viabilità preesistente con le medesime caratteristiche.

Sistema ambiente, paesaggio, flora e fauna

Il paesaggio rappresenta una risorsa essenziale della collettività e costituisce risorsa fondamentale del territorio da preservare alle generazioni future attraverso tutte le componenti, geologiche, vegetazionali e, più in generale, di funzionalità ecologica, insediative, culturali, sociali ed economiche che lo determinano.

In merito al progetto corpo della variante, nella logica di intervenire per la messa in sicurezza del tracciato, viene richiesto il rispetto massimo della configurazione storica e morfologica del territorio, prevedendo l'inserimento di alberature, con specie tipiche, in modo da non introdurre fratture nella campagna circostante. Si ritiene dunque che l'intervento in oggetto, grazie alle misure di mitigazione previste, comporti un impatto minimo sulla componente ambientale analizzata.

Produzione e smaltimento dei rifiuti

Data la natura del progetto ci si riferisce a questa componente ambientale soprattutto per la fase di cantiere.

Per l'esecuzione della strada sarà necessario, solamente all'inizio dalla parte di Case Massi, di eseguire un rilevato per totali 230 mc di materiale che deriveranno dall'esubero previsto nei lavori della frana.

Per ricreare lo strato superficiale delle scarpate ai fini dell'inerbimento, sarà riutilizzato il terreno di scotico e di scavo superficiale.

Il materiale per la realizzazione della massiciata, di granulometria adeguata, è stato fornito dalla ditta che sta eseguendo i lavori della sistemazione della frana. Allo stesso modo la ditta fornirà il conglomerato bituminoso per la realizzazione del binder e il tappetino di usura.

Per quanto esposto precedentemente si ritiene quindi che l'intervento in oggetto avrà un impatto modesto, e relativo alla sola fase di cantiere, sulla componente ambientale analizzata.

Mobilità

Il progetto da approvare contestualmente all'adozione della presente Varianten.01 è stato sviluppato con l'obiettivo di dismettere la viabilità localizzata in area di frana ottimizzando la presenza della pista di cantiere che si localizza in area esterna. Il tracciato andrà a sostituire in condizioni di maggiore sicurezza il

tratto di viabilità preesistente a servizio degli aggregati preesistenti.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che la Variante abbia effetti positivi sul sistema della mobilità.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI

Valutato quanto sopra si può ritenere che gli impatti ambientali relativi all'intervento:

- non comportano effetto cumulativo significativo;
- non rivestono natura intercomunale significativa;
- non comportano rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- non presentano aspetti di vulnerabilità a causa di caratteristiche ambientali e o del patrimonio culturale, e del superamento dei livelli di qualità ambientale;
- non comportano ricadute negative sul patrimonio culturale e sul paesaggio riconosciuto come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- variano da impatti non rilevanti o modesti per le varie componenti ambientali, ad eccezione della componente mobilità per cui ci si aspetta un impatto positivo.

CONCLUSIONI

Le modifiche che si intendono apportare con la Variante in oggetto si concretizzano di fatto nell'individuazione di un tracciato viario in sostituzione di quello preesistente, ottimizzando le opere già in parte realizzate per la pista di cantiere funzionale alla messa in sicurezza della viabilità della Montanina, in area esterna dalla perimetrazione dell'area di frana e pertanto determinando condizioni di maggiore sicurezza.

Tenuto conto delle modeste variazioni introdotte dalla Variante in esame e che queste non determinano modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, si ritiene possibile procedere con le modalità di cui all'articolo 5, comma 3-ter sopra citato, ritenendo che la modifica introdotta alla disciplina non si ponga in contrasto con l'art.2 della L.R. n.10/2010. La variante infatti:

- ✓ non comporta modifiche sostanziali alla disciplina di piano già sottoposto a VAS;
- ✓ non può in alcun modo comportare effetti significativi sull'ambiente, né rischi sulla salute umana o impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Alla luce delle valutazioni e delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la presente variante, denominata "Approvazione del progetto definitivo denominato "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE MASSI"

(raccordo viabilità Montanina - Case Massi) e contestuale Adozione della variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigenti ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10/11/2014 n. 65" possa essere esclusa dal procedimento di assoggettabilità a VAS e altresì di VAS ai sensi dell'art. 5 comma 3-ter della L.R. n.10/2010, rimandando al provvedimento motivato dell'autorità competente.

Cavriglia, lì 1 marzo 2019

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Piero Secciani

Allegati:

Tavola P.S. Stato Attuale

Tavola P.S. Stato Modificato

Tavola R.U. Stato Attuale

Tavola R.U. Stato Modificato

Relazione- Variante urbanistica (Relazione geologica)

TB1 Planimetria stradale estratto

TB2 Planimetria stradale estratto



COMUNE DI CAVRIGLIA

PROVINCIA DI AREZZO

V.le Principe di Piemonte - 52022- 055966971 - - FAX 0559503

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO DENOMINATO "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE MASSI" (RACCORDO VIABILITA' MONTANINA - CASE MASSI) E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. n.65/2014

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art.18 della L.R. 10.11.2014 n. 65

AREA URBANISTICA



Responsabile del Procedimento

Geom. Piero Secciani

Garante dell'informazione e della partecipazione

P.I. Mario Baldini

Marzo 2019

PREMESSA

La Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 “*Norme per il governo del territorio*”, in particolare l’art. 222 “*Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014*” prevede che, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possano adottare ed approvare varianti al regolamento urbanistico secondo le disposizioni di cui alla stessa Legge n.65/2014; il Titolo II, Capo IV, dispone norme procedurali semplificate per la formazione degli atti di governo del territorio.

La Variante in oggetto si inserisce nell’iter procedurale di approvazione di un progetto di stabilizzazione della viabilità comunale della Montanina denominato “*Variante al Progetto Definitivo ed esecutivo di stabilizzazione del movimento franoso che interessa la strada comunale della Montanina* “. Pertanto, la presente variante si forma ai sensi dell’art.34 della L.R. n.65/2014 “*Varianti mediante approvazione del progetto*”.

La medesima legge regionale all’art.18 individua il ruolo e le funzioni del Responsabile del Procedimento che, nell’ambito della formazione dello strumento urbanistico, deve:

- accertare e certificare che il procedimento di formazione degli strumenti urbanistici si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
- verificare che l’atto di governo del territorio si formi nel rispetto della L.R. 65/2014, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all’articolo 10, comma 2, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti di cui all’articolo 8.

La presente relazione è quindi redatta ai sensi di quanto disposto dall’art.18 della L.R. n. 65 del 10.11.2014 “*Norme per il governo del territorio*”.

Il Comune di Cavriglia è ad oggi dotato di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigenti, redatti ai sensi della Legge Regionale n.01/2005.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2000 l’Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Strutturale successivamente modificato con una variante di minima entità approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014 “*Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico e variante di minima entità al Piano Strutturale*” ;

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2003 è stato approvato il Regolamento Urbanistico, poi interessato da variante generale approvata definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n.80 del 09.11.2007 e successivamente interessato dalla “*Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico*”

e variante di minima entità al Piano Strutturale.", approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014.

Entrambi gli strumenti sono stati redatti in attuazione dell'allora vigente legge urbanistica regionale (L.R. n.1/2005) e sono stati sottoposti al procedimento di valutazione ambientale Strategica di cui L.R. n.10/2010 (D.G.C. n.69/2014).

I CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA

La variante tratta della previsione di un'opera pubblica necessaria per definire l'accesso all'aggregato di Case Massi oltre che il collegamento ad una rete di viabilità minori a servizio del territorio, in condizioni di maggiore sicurezza nell'interesse pubblico generale e che non prevede di apportare modifiche alla disciplina degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ma esclusivamente di tipo localizzativo.

L'Amministrazione comunale, pertanto, ha ritenuto necessario avviare la procedura di variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigente.

Con Deliberazione n.24 del 31/01/2019 " *Delibera di indirizzo in merito alla Variante n.01 al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10.11.2014 n.65 – Intervento strada comunale Montanina individuazione nuovo tracciato viario Case Massi*" la Giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile dell'Area Urbanistica di mettere in atto tutte le procedure e le attività necessarie ai fini dell'approvazione della variante agli atti di governo del territorio.

La Giunta Comunale ha preso atto della nota trasmessa in data 18/01/2019 dal Direttore dei Lavori Dott. Geol. Michele Sani al Responsabile Unico del Procedimento, con la quale viene indicata come opportuna una variante al progetto che renda definitivo il tracciato della strada alternativo ed a carattere provvisorio verso la località Case Massi, essenzialmente per i seguenti motivi:

-la prevista viabilità provvisoria ricade esternamente all'area di frana, mentre la riattivazione del tracciato originario continuerebbe a transitare sul corpo di frana che sebbene venga stabilizzato, presenterà pur sempre caratteristiche di minore garanzia rispetto alle aree circostanti;

-la viabilità alternativa per Case Massi presenta caratteristiche idonee per essere trasformata in percorso definitivo in termini di larghezza, strato di fondazione e massicciata;

-che la maggiore spesa nel completamento della pista verrebbe compensata nella mancata adeguamento dell'originario tracciato viario per Case Massi;"

Secondo quanto previsto dall'art.19, comma 2 del D.P.R. 327/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"), nel caso in cui l'opera pubblica prevista non risulti conforme agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio Comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. .

In conformità a quanto previsto dal D.P.R. 327/2001 e ai sensi della L.R.65/2014 "Norme per il governo del territorio", la Variante in oggetto si configura come **variante mediante approvazione del progetto** e risulta disciplinata dall'art.34 della stessa legge regionale.

Con Determinazione n.352 del 02/03/2019 è stato nominato il Garante dell'informazione e della partecipazione nella figura del P.I. Mario Baldini, il responsabile del procedimento il Responsabile dell'area Urbanistica.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Come esplicitato in premessa, nell'ambito del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n.1/2005 e dalla L.R. n.10/2010, gli stessi sono stati sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica.

L'art.14 della L.R.n.65/2014 dispone che gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza*), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (*Norme in materia ambientale*).

L'art. 5 della L.R. n.10/2010, così come modificata dalla L.R. n.17/2016, al comma 3-ter dispone: *"Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa."*

A tal proposito, nella seduta del 09/03/2019 l'Autorità Competente ha esaminato la presente variante e la *Relazione motivata*, predisposta dal proponente ed allegata alla variante in oggetto, nella quale si relaziona in merito all'esclusione della variante stessa dalla procedura di assoggettabilità VAS, valutando *"che il nuovo tratto stradale presenta pendenze superiori alla viabilità preesistente per le quali dovranno essere adottati opportuni accorgimenti, anche puntuali, finalizzati alla sicurezza stradale"*.

Con determinazione n.408/2018 del 11/03/2019 si è preso atto del Provvedimento motivato emesso dall'Autorità Competente attraverso il quale, pronunciandosi ai fini del provvedimento di verifica semplificata ai sensi dell'art.5, comma 3.ter della L.R. n.10/2010, la stessa dispone in merito all'esclusione della Variante dalla procedura di assoggettabilità a VAS.

VERIFICHE AI SENSI DELL'ART.18, L.R. N.65/2014

Profili di coerenza esterna

In merito alla certificazione dei profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni, come esplicitato nella Relazione Tecnica di variante, si rileva che:

- Con la delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27.04.2015 la Regione Toscana ha approvato il **P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR)**.

Ai sensi dell'art.20 della *Disciplina del Piano*, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del PIT-PPR, per le parti del territorio interessate, adeguano i propri contenuti assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direttive della disciplina statutaria. Secondo quanto disposto dal recente Accordo fra MIBACT e Regione Toscana, firmato in data 17.05.2018 e che ha sostituito il previgente Accordo, la coerenza delle varianti agli atti di governo del territorio che interessano Beni Paesaggistici rispetto al PIT-PPR viene valutata nell'ambito del procedimento urbanistico.

Lo stesso Piano regionale suddivide la Regione in macrozone definite Ambiti di Paesaggio e definisce le linee di indirizzo per la pianificazione a livello locale. Gli obiettivi di qualità individuati per ogni singolo ambito completano quelli contenuti negli abachi delle invariati validi per tutto il territorio Regionale.

- Con D.G.P n. 72 del 16 maggio 2000 è stato approvato il **P.T.C.P. della provincia di Arezzo**. Il piano persegue lo sviluppo sostenibile nel territorio provinciale, a tal fine assume la tutela dell'identità culturale e fisica del territorio come condizione essenziale di qualsiasi scelta di trasformazione ambientale e promuove la valorizzazione delle qualità dell'ambiente naturale, paesaggistico ed urbano, il ripristino delle qualità deteriorate ed il contenimento di nuovi e più elevati valori formali e funzionali al territorio.

La Variante in oggetto persegue il fine del miglioramento dei livelli di mobilità e di fruizione della rete di livello locale a servizio degli aggregati residenziali storici e delle attività agricole esistenti. Preso atto delle valutazioni effettuate nella *Relazione Tecnica* in merito alla coerenza esterna della variante in oggetto, è **possibile affermare che la stessa si forma in COERENZA al PIT-PPR, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso.**

Per i medesimi motivi la stessa variante persegue le direttive indicate dalla pianificazione provinciale e risulta CONFORME agli obiettivi generali del PTCP.

Profili di coerenza interna

In merito alla certificazione dei profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati, si rileva che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2000 l'Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Strutturale successivamente modificato con una variante di minima entità approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014 "*Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento Urbanistico e variante di minima entità al Piano Strutturale*"
- Il P.S. descrive obiettivi volti alla *riorganizzazione e razionalizzazione delle infrastrutture per la*

mobilità volte ad eliminare le condizioni di incompatibilità determinate dai traffici di attraversamento degli insediamenti, e alla gerarchizzazione dei percorsi dando spazio a forme di mobilità alternative rispetto all'automobile.

- La viabilità di progetto si colloca in prossimità della preesistente strada comunale Case Massi, compresa fra l'abitato di Meleto e della Montanina. La parte a monte del nuovo tracciato viario, ricade all'interno di un geotopo di valore monumentale, formazioni geologiche normate dall'art. 38 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente e per cui "*sonosempre consentiti gli interventi volti a salvaguardare l'agibilità e l'adeguamento funzionale del sistema viario purchè siano garantiti il corretto inserimento ambientale oltre che le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura e dei versanti*".

Gli obiettivi del progetto e della contestuale Variante agli strumenti di governo del territorio, come esplicitato nella Relazione Tecnica e qui riassunto, possono considerarsi coerenti con gli obiettivi generali del PS soprattutto con le finalità di riorganizzazione e razionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità e in quanto messa in sicurezza del tracciato nell'interesse pubblico generale.

Visti inoltre:

- Visto inoltre il **Regolamento Edilizio Comunale** approvato con delibera del C.C. n. 37 del 29/10/2013 e n. 11 del 29/04/2015.
- Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) vigente.

La variante risulta COERENTE con gli altri strumenti urbanistici comunali.

Rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, della L.R.65/2014 con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale

Relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I della L.R. n.65/2014 con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale occorre rilevare che la variante in oggetto non risulta in contrasto con nessuna delle disposizioni previste.

Come sopra evidenziato, la Variante, per la sua natura di modifica minimale volta a individuare una viabilità alternativa alla preesistente esterna all'area interessata da pericolosità di frana, non introducendo nuove previsioni di consumo di suolo, non intervenendo sul dimensionamento degli strumenti di pianificazione, non comportando diminuzione degli standard, e non introducendo modifiche alla disciplina.

Le modifiche introdotte non risultano incidenti sulle risorse ambientali e territoriali rispetto a quanto già valutato nei vigenti strumenti urbanistici.

Rispetto dei criteri per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 4

Come già esposto nel presente documento, la Variante si riferisce ad infrastruttura alternativa ad un limitrofo tracciato che corre in area di frana. **In tal senso è da intendersi come adeguamento di infrastruttura esistente in area con maggiori garanzie di sicurezza e stabilità dal punto di vista idrogeologico e pertanto ricadente fra gli interventi disciplinati dall'art. 25 comma 2 della L.R. n.65/2014.**

Rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III

In riferimento al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III della L.R. n.65/2014 relative al territorio rurale si sottolinea che la previsione si pone come necessaria ed obbligatoria per la definizione di condizioni di maggiore sicurezza nella viabilità a servizio del territorio e comunque nel rispetto degli assetti territoriali, ambientali e paesaggistici.

Rispetto delle disposizioni di cui al titolo V

La variante in oggetto si attua nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V della L.R. n.65/2014.

PROCEDURA AI SENSI DELLA LRT 65/2014

La Variante relativa all'approvazione del PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO "NUOVO TRACCIATO VIARIO CASE MASSI" (RACCORDO VIABILITA' MONTANINA - CASE MASSI) da sottoporre all'adozione del Consiglio Comunale si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione del Responsabile del Procedimento;
- Relazione del Garante dell'Informazione e della Partecipazione;
- Relazione Tecnica;
- Piano Strutturale- Tav. S7/1 – Stato attuale
- Piano Strutturale -Tav.S7/1 – Stato modificato
- Regolamento Urbanistico - Tav. B4 Meleto - Santa Barbara -Stato Attuale
- Regolamento Urbanistico - Tav. B4 Meleto - Santa Barbara -Stato Modificato
- Relazione geologica;

Per la parte urbanistica, gli elaborati sono stati redatti a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica; la *Relazione geologica* è stata redatta a firma del geologo Dr. Michele Sani.

PROGETTO STRADALE

PDE-R - Relazioni tecniche

PDE-R1) Relazione tecnica

PDE-TA - Tavole di stato attuale

PDE-TA1) Planimetria stradale estratto b (scala 1:200)

PDE-TA2) Planimetria stradale estratto b: stato di rilievo (scala 1:200)

PDE-TA3a) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:100)

PDE-TA3b) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:100)

PDE-TA3c) Sezioni stradali nello stato attuale (scala 1:500)

PDE-TB - Tavole di stato di progetto

PDE-TB1) Planimetria stradale estratto b (scala 1:200)

PDE-TB2) Planimetria stradale estratto b: stato di progetto (scala 1:200)

PDE-TB3a) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:100)

PDE-TB3b) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:100)
PDE-TB3c) Sezioni stradali nello stato di progetto (scala 1:500)
PDE-TB4) Particolari costruttivi del progetto della strada (scale varie)
PDE-TB5) Planimetria stradale estratto b: sottoservizi (scala 1:200)
PDE-TB6) Segnaletica stradale (scale varie)

PDE-C - Valutazione della spesa complessiva

PDE-C1) Elenco prezzi unitari
PDE-C2) Computo metrico estimativo
PDE-C3) Quadro economico

La parte relativa al progetto dell'opera pubblica è stata redatta da Terra & Opere Srl.

La Variante in oggetto si forma secondo l'iter di cui all'art.34 della L.R. n.65/2014, Titolo II Capo IV – *Disposizioni procedurali semplificate* e pertanto non è soggetta all'avvio del procedimento di cui all'art. 17, il quale contiene il programma delle attività di informazione e partecipazione.

L'art.32 della medesima legge, nell'ambito delle disposizioni per l'adozione e approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e piano operativo, precisa che le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata. Nell'ambito di tale variante con Determinazione n.352 del 02/03/2019 è stato comunque individuato quale Garante dell'informazione e della partecipazione il P.I. Mario Baldini; costituisce quindi allegato all'atto da adottare anche la Relazione del Garante dell'informazione e della partecipazione, redatto a firma del P.I. Mario Baldini.

Dato altresì atto che si ritiene di non assoggettare la variante in oggetto alla Conferenza di Copianificazione poiché ai sensi dell'art.25 comma 2 della L.R. n.65/2014 “*Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:*

- a) *interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;*
- b) *interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica;***

Preso atto che:

- nella seduta del 09/03/2019, l'Autorità Competente ha esaminato la Variante e la relativa *Relazione motivata* redatta ai sensi dell'art.5 comma 3-ter della L.R. n.10/2010, esprimendo il *Provvedimento motivato* di esclusione della stessa dal procedimento di VAS, allegato e parte integrante della presente deliberazione;
- con Determinazione n. 408 del 11/03/2019 il Responsabile dell'Area Urbanistica ha preso atto delle conclusioni contenute nel *Provvedimento motivato* redatto dall'Autorità Competente in materia di

VAS e ne ha contestualmente disposto, ai sensi dell'art. 22, comma 5 della L.R. n.10/2010, la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità Procedente;

Preso atto inoltre che ai sensi dell'art.104 della L.R 65/2014 sono stati depositati presso l'ufficio Regionale del Genio Civile di Arezzo gli elaborati indicati dal Regolamento 25 ottobre 2001 n. 53/R e che il medesimo ufficio, verificata la completezza della documentazione depositata, con nota del 18/03/2019 prot. n. 3479, ha comunicato la data di acquisizione della documentazione (prot.n. 123931/N.060060) ed il numero di deposito (**3725** del 19/03/2019);

Dato inoltre atto che l'approvazione del progetto definitivo equivale, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare;

Dato atto che il progetto in oggetto in data 18/03/2019 è stato validato e quindi è stata accertata la conformità del medesimo con le disposizioni vigenti ed i criteri progettuali definiti dalla normativa di riferimento, giusta Attestazione del RUP e del progettista agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici Comunale;

Visto:

- il parere espresso dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno in data 11/03/2018 con prot. 3068, che rileva quanto segue:

“.....Il progetto proposto definisce il tracciato della nuova viabilità al margine delle esistenti aree PF4 e PF3 senza interferire con esse, scegliendo in tal senso la collocazione ottimale della nuova strada, dato che nelle aree richiamate gli interventi pubblici sono ammessi solo se “non diversamente localizzabili”. Si rileva inoltre che le indagini geologico-tecniche dimostrano che la nuova collocazione presenta sezioni di progetto con condizioni di stabilità secondo normativa a dimostrazione che, in ogni caso, minime interferenze locali non hanno effetti sulle aree a pericolosità del PAI ad oggi delineate.

Ciò premesso si comunica che il nuovo tracciato di progetto è ammissibile senza parere da parte di questa Autorità a condizione che non siano introdotte varianti progettuali con evidenti interferenze con le aree PF3 e PF4.”

- la trasmissione del progetto alla Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile- Settore Genio Civile Valdarno Superiore in data 13/03/2019 con prot. 3255 ;

Visto le valutazioni espresse si ritiene che il progetto definitivo esaminato possa essere rimesso all'esame dell'organo competente, per l'approvazione.

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti regolamenti di attuazione ancora in vigore della L.R. n.1/2005 nonché di quelli disposti in attuazione della L.R. n.65/2014.

Per tutto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 18 della L.R. n.65 del 10.11.2014, il Responsabile del Procedimento

DICHIARA E CERTIFICA

che la presente variante al Regolamento Urbanistico risulta conforme alla L.R. n.65/2014 e s.m.i, ai relativi regolamenti di attuazione ed alle norme ad essa correlate nonché coerente con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima L.R. n.65/2014 e con gli altri piani o programmi di settore vigenti approvati dai soggetti istituzionalmente competenti.

Cavriglia, li 18/03/2019

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Piero Secciani

*Allegati:
Relazione del Garante dell'informazione e della partecipazione.*